SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 agosto 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 2001, n. **310.**

Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi al controllo, alla commercializzazione e al deposito degli alcoli (n. 85 dell'allegato 1 della legge n. 59/1997).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e succesive modificazioni, allegato 1, n. 85;

Visto il regio decreto 25 novembre 1909, n. 762;

Visto il regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643;

Visto il regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604;

Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito dalla legge 16 giugno 1950, n. 331;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 415;

Visto il decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464;

Considerato che, al n. 85 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per mero errore materiale, in luogo del regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1585, recante norme circa il commercio dei prodotti contenenti alcool metilico od altri alcoli diversi dall'etilico, è stato citato il regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, recante il regolamento di servizio della Guardia di finanza;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che sottopone a regime di vigilanza fiscale gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 1° agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 5 agosto 1986, recante la disciplina fiscale degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 4 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1989, recante l'istituzione della bolletta di accompagnamento per la circolazione in tutto il territorio della Repubblica degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ed in particolare dell'articolo 67, comma 1, che prevede che con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del testo unico medesimo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, recante norme per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1997, n. 148, recante modificazioni al decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210, concernente norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti sottoposti al regime delle accise;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997, n. 219, concernente l'esenzione dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di deposito e di circolazione previsti per i prodotti sottoposti ad accisa per le bevande preparate con impiego di vini aromatizzati, liquori, acquaviti, alcole etilico ed altre sostanze analcoliche, aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 settembre 1997, n. 383, recante norme per la determinazione dei limiti dei cali tecnicamente ammissibili nella lavorazione dei prodotti soggetti ad accisa, ai fini della concessione dell'abbuono;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153, pubblicato nel supplemento ordinario n. 95/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 2001, regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, della sanità, dell'interno e delle politiche agricole e forestali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Regime dei recinti dei depositi fiscali

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nei depositi fiscali di alcole etilico, birra e prodotti alcoligeni

intermedi, confezionati in recipienti ermeticamente chiusi, istituiti nelle aree dei depositi doganali di tipo A di cui all'articolo 504 del regolamento (CEE) n. 2454 della Commissione del 2 luglio 1993 ed in quelle di pertinenza degli esercenti l'autotrasporto di cose per conto terzi e degli esercenti l'attività di spedizione, per recinto si intende la delimitazione dei locali o degli spazi destinati a tali prodotti, distinti dai locali o dagli spazi, anch'essi opportunamente delimitati, dove sono custoditi gli analoghi prodotti assoggettati ad accisa. Per tali ultimi prodotti, anche quando la loro detenzione non è soggetta alla denuncia di cui all'articolo 29 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, è tenuto, distintamente per ramo d'imposta, un registro di carico e scarico, con riferimento alla documentazione attinente alla loro movimentazione, redatto secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524. I mezzi di trasporto stazionanti nelle aree suddette ed impegnati nel carico e nello scarico delle merci sono considerati operanti, a seconda dei casi, nell'ambito dei locali o spazi gestiti in regime di deposito fiscale od in quello dei reparti di stoccaggio dei prodotti ad imposta assolta. La disciplina di cui al presente comma si rende applicabile anche per ogni altro impianto, escluse le fabbriche, svolgente attività per conto di una pluralità di soggetti, per il quale venga riconosciuto dall'Agenzia delle dogane che l'adozione della procedura per la reimmissione in regime sospensivo di cui all'articolo 6, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 sia incompatibile con le esigenze operative.

Art. 2.

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, della data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) regio decreto 25 novembre 1909, n. 762;

b) regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1585;

c) regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604;

d) decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito dalla legge 16 giugno 1950, n. 331;

e) legge 28 marzo 1968, n. 415;

f) decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464;

g) articolo 14-*bis* del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, della legge 24 luglio 1978, n. 388;

h) decreto del Ministro delle finanze 5 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 23 luglio 1980, recante esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico per l'alcole etilico denaturato con il denaturante generale dello Stato detenuto in confezioni fino a due litri, così come modificato dal decreto 23 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 9 febbraio 1984 e dal decreto 2 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 7 agosto 1985.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

VERONESI, *Ministro della sanità*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

PECORARO SCANIO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 242

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princìpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5-*bis.* I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dal medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c)*, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c)*, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.».

— Si trascrive il testo del punto n. 85, dell'allegato 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59:

«85) Procedimenti relativi al controllo, alla commercializzazione e al deposito degli alcoli:

regio decreto 25 novembre 1909, n. 762;

regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643;

regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604;

decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito dalla legge 16 giugno 1950, n. 331; legge 28 marzo 1968, n. 415;

decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464».

— Il regio decreto 25 novembre 1909, n. 762, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 1909, n. 292, reca: «Approvazione dell'annesso nuovo regolamento in sostituzione a quello per la esecuzione delle leggi sugli spiriti».

— Il regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1930, n. 297, reca: «Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la regia Guardia di finanza».

— Il regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 dicembre 1933, n. 285, reca: «Norme per l'attuazione del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando».

— Il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito dalla legge 16 giugno 1950, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1950, n. 90, reca: «Modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione di liquori.».

— La legge 28 marzo 1968, n. 415, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1968, n. 99, reca: «Modificazioni al regime fiscale degli alcoli».

— Il decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1992, n. 282, reca: «Attuazione dell'art. 36 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega legislativa al Governo per le modifiche al sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione della birra».

— Il regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1585, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 1930, n. 290, reca: «Norme circa il commercio di prodotti contenenti alcool metilico od altri alcool diversi dall'etilico».

— Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462:

«Art. 2. — 1. Gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico sono soggetti alla disciplina fiscale prescritta per i benzoli, toluoli, xiloli e per gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, così come previsto dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, nonché dal decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le norme per il controllo della produzione, del deposito, della circolazione e dell'impiego dei prodotti di cui al comma 1.

2-*bis*. Sono escluse dalla normativa di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle finanze 1° agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 5 agosto 1986, le aziende che utilizzano l'alcool metilico per i soli processi di saldatura.

2-*ter*. Con decreto del Ministro delle finanze, previo parere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti le categorie di aziende che beneficiano dell'esenzione di cui al comma 2-*bis* e i quantitativi, comunque non superiori a 60 litri annui, acquistabili dalle stesse per le normali attività produttive.

3. *(Comma abrogato dall'art. 49, legge 22 febbraio 1994, n. 146).*

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i trasgressori sono puniti con la pena da 1 a 5 anni di reclusione. Le stesse pene si applicano al responsabile del trasporto dei prodotti indicati nel comma 3 senza il documento di accompagnamento prescritto, o con documento falso, alterato o contenente false indicazioni.».

— Il decreto del Ministero delle finanze 1° agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 agosto 1986, n. 180, reca: «Disciplina fiscale degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico.».

— Il decreto del Ministro delle finanze 4 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1989, n. 202, reca: «Istituzione della bolletta di accompagnamento per la circolazione in tutto il territorio della Repubblica degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico.».

— Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 67 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:

«1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali, al riconoscimento delle qualità di operatore professionale, di rappresentante fiscale o di obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilità al regime delle accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle norme vigenti.».

— Il decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 gennaio 1997, n. 19, reca: «Regolamento recante norme per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi.».

— Il decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 1996, n. 237, reca: «Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa».

— Il decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1997, n. 148, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1997, n. 133, reca: «Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210, concernente norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise.».

— Il decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 luglio 1997, n. 165, reca: «Regolamento concernente l'esenzione dall'obbligo del contrassegno di Stato e dal vincoli di deposito e di circolazione previsti per i prodotti sottoposti ad accisa per le bevande preparate con impiego di vini aromatizzati, liquori, acquaviti, alcole etilico ed altre sostanze analcoliche, aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume».

— Il decreto del Ministro delle finanze 18 settembre 1997, n. 383, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 novembre 1997, n. 258, reca: «Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti dei cali tecnicamente ammissibili nella lavorazione dei prodotti soggetti ad accisa, ai fini della concessione dell'abbuono».

— Il decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153, pubblicato nel supplemento ordinario n. 95/L alla *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2001, n. 97, reca: «Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene».

Note all'art. 1:

— Si trascrivono i testi dell'art. 28, comma 4 e dell'art. 29 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (per il riferimento al decreto legislativo si vedano le note alle premesse):

4. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti alcolici ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il consumo aziendale, stabiliti per quantità e qualità dal competente ufficio tecnico di finanza».

«Art. 29 (art. 25 testo unico spiriti 1924 - articoli 5 e 6 regio decreto-legge n. 23/1933 - articoli 20 e 22 decreto-legge n. 1200/1948 - art. 20 decreto-legge n. 142/1950 - articoli 4 e 13 decreto-legge n. 3/1956 - art. 14-*bis* decreto-legge n. 216/1978 - art. 8 legge 11 marzo 1988, n. 67 - art. 5 legge 28 marzo 1968, n. 415.) *(Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa)*. — 1. Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio.

2. Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri.

3. Sono esclusi dall'obbligo della denuncia gli esercenti il deposito di:

a) alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche, confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri ed aromi alcolici per liquori o per vermouth e per altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto, muniti di contrassegno di Stato, ai sensi dell'art. 13, comma 2;

b) alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta sotto spirito e profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, in quantità non superiore a 20 litri;

c) aromi alcolici per liquori in quantità non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati alla vendita;

d) profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, condizionate secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria in quantità non superiore a 5000 litri;

e) birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra se non destinate, queste ultime, a distillerie;

f) vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantità non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume.

4. Gli esercenti impianti, depositi ed esercizi di vendita obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, soggetta al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del predetto registro gli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici e gli esercenti depositi di profumerie alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 3 e possono essere stabilite eccezioni all'obbligo della tenuta del predetto registro. La licenza è revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche».

— Si trascrive il testo dell'art. 504 del regolamento CEE n. 2454 della Commissione del 2 luglio 1993 (ora divenuto art. 525 del regolamento CEE n. 2454 della Commissione del 2 luglio 1993, a seguito delle modificazioni di cui all'art. 1 del regolamento CE n. 993, del 4 maggio 2001, entrato in vigore dal 1° luglio 2001):

«Art. 525. — 1. I depositi doganali pubblici sono classificati come segue:

a) tipo A, se sono sotto la responsabilità del depositario;

b) tipo B, se sono sotto la responsabilità di ciascun depositante;

c) tipo F, se sono gestiti dall'autorità doganale.

2. Quando i depositi doganali sono privati e la responsabilità ricade sul depositante, che si identifica con il depositario, senza essere necessariamente proprietario delle merci, si applica la seguente classificazione:

a) tipo D, se l'immissione in libera pratica si effettua secondo la procedura di domiciliazione e può basarsi sulla specie, il valore in dogana e la quantità di merci da prendere in considerazione al momento del loro vincolo al regime;

b) tipo E, se il regime si applica, sebbene le merci non debbano essere immagazzinate in un locale riconosciuto come deposito doganale;

c) tipo C, se non si applica nessuna delle situazioni specifiche di cui alle lettere *a)* e *b)*.

3. Un'autorizzazione per un deposito di tipo E può prevedere il ricorso alle procedure relative al tipo D.».

— Si trascrive il testo dell'art. 12 del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524 (per il riferimento al decreto ministeriale si vedano le note alle premesse):

«Art. 12 *(Scritturazione e conservazione dei registri)*. — 1. I registri previsti dal presente regolamento devono essere approntati dalle ditte interessate e sottoposti, prima del loro uso, alla vidimazione dell'UTF competente per territorio. Alla fine dell'esercizio finanziario i registri devono essere chiusi e le giacenze effettive finali devono essere riportate sui registri dell'anno successivo. È fatto obbligo all'esercente di custodire i registri e la documentazione di accompagnamento per i cinque anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.

2. I registri possono essere costituiti da schede o da fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposti in modelli, idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate, preventivamente approvati dal competente UTF.

3. I registri ed i documenti di accompagnamento devono essere scritturati senza correzioni o raschiature; le parole e i numeri errati devono essere annullati mediante una linea orizzontale in modo da restare leggibili; le annotazioni esatte devono essere riportate in corrispondenza.

4. Oltre che nei casi di scritturazione non conforme al precedente comma 3, si considera irregolare la tenuta del registro quando la differenza fra la giacenza contabile e quella effettiva superi i limiti previsti dalla normativa doganale».

— Si trascrive il testo del comma 6, art. 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (per il riferimento al decreto legislativo si vedano le note alle premesse):

«6. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche ai prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attività economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della loro spedizione. Per il rimborso si osservano le disposizioni dell'art. 14».

Note all'art. 2:

— Per il riferimento all'art. 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si vedano le note alle premesse.

— Per il riferimento al regio decreto 25 novembre 1909, n. 762, abrogato dal presente regolamento, si vedano le note alle premesse.

— Per il riferimento al regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1585, abrogato dal presente regolamento, si vedano le note alle premesse.

— Per il riferimento al regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604, abrogato dal presente regolamento, si vedano le note alle premesse.

— Per il riferimento al decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito dalla legge 16 giugno 1950, n. 331, abrogato dal presente regolamento, si vedano le note alle premesse.

— Per il riferimento alla legge 28 marzo 1968, n. 415, abrogata dal presente regolamento, si vedano le note alle premesse.

— Per il riferimento al decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464, abrogato dal presente regolamento, si vedano le note alle premesse.

— Il decreto del Ministro delle finanze 5 luglio 1980, abrogato dal presente regolamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 luglio 1980, n. 200, revoca: «Esonoro dalla tenuta del registro di carico e scarico per l'alcole etilico denaturato con il denaturante generale dello Stato detenuto in confezioni fino a due litri».

— Il decreto del Ministro delle finanze 23 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 1984, n. 40, abrogato dal presente regolamento, recava: «Modificazioni al decreto ministeriale 5 luglio 1980 relativo all'esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico per l'alcole etilico denaturato con il denaturante generale dello Stato detenuto in confezioni fino a due litri».

— Il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 agosto 1985, n. 185, abrogato dal presente regolamento, recava: «Esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico per l'alcole etilico denaturato con il denaturante generale dello Stato».

01G0374

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2001, n. **311.**

Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 77, 78 e 108, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, numeri 18, 19, 20 e 35;

Visti il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visti il testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 6 ottobre 1995, n. 425;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

Visto l'articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 luglio 2000;

Sentita la Conferenza unificata;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 2001, concernente il «regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza»;

Visto il rilievo n. 73 dell'Ufficio di controllo di legittimità su atti dei Ministeri istituzionali della Corte dei conti, in data 5 aprile 2001;

Considerata l'opportunità di accogliere il suddetto rilievo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, della sanità, delle finanze, per i beni e le attività culturali e per gli affari regionali;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento concerne la semplificazione dei seguenti procedimenti disciplinati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635:

a) procedimenti per il rilascio e rinnovo delle autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali di cui al titolo III del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e la tenuta dei relativi registri;

b) procedimenti per il rilascio della licenza di porto d'armi comuni da sparo, di cui all'articolo 42 del predetto testo unico;

c) procedimento per il rilascio della licenza di collezione delle armi comuni da sparo di cui all'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

d) procedimenti per la concessione dell'agibilità dei locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

e) procedimenti e obblighi previsti dagli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

2. Il presente regolamento concerne anche la semplificazione del procedimento per l'attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza agli agenti di custodia e guardie notturne dipendenti da amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, e

dell'articolo 81 del relativo regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666.

Art. 2.

Semplificazioni a carattere generale

1. Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11 sono aggiunti i seguenti commi:

«In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 della legge, le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge, la cui durata non sia già stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi per un tempo determinato.

Nel caso di trasferimento di taluna delle attività di cui al titolo III della legge in locali diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata, o di sostanziali modificazioni degli stessi, restano in vigore le disposizioni di legge o di regolamento che subordinano l'esercizio dell'attività alla verifica di idoneità, comunque definita, dei locali medesimi.»;

b) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. — Per la documentazione necessaria a comprovare il possesso nel richiedente dei requisiti personali e l'adempimento delle altre condizioni prescritte si osservano le disposizioni in vigore in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e di disporre, se ne ricorrono i presupposti, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti.

Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'attività autorizzata, la domanda dell'interessato deve contenere il consenso scritto dell'eventuale rappresentante.

Gli atti di consenso possono essere assunti davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione.»;

c) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-*bis*. — Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 della legge, fatto salvo il maggior termine previsto, per le attività ricettive, dall'articolo 17-*ter* della legge.»;

d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. — La prestazione di cauzione, quando richiesta dalla legge o disposta dall'autorità nei casi previsti dalla legge, può essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio di tale attività e con ogni altra modalità prevista dalle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.»;

e) all'articolo 15, primo comma, le parole «conforme alla legge sul bollo», sono sostituite dalle seguenti: «conforme alla legge sul bollo, se prescritto»;

f) all'articolo 16 è aggiunto infine il seguente comma:

«I registri di cui al primo comma possono essere tenuti con modalità informatiche. A tal fine con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità tecniche di tenuta, vidimazione, assolvimento dell'obbligo di bollo ed esibizione dei registri di cui al primo comma, predisposti con mezzi informatici, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici o telematici. Con lo stesso decreto può prevedersi che idonei supporti informatici, con specifici programmi, siano resi disponibili, anche presso rivendite autorizzate, mediante specifiche convenzioni.»;

g) all'articolo 152, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall'articolo 86 della legge o dall'articolo 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto articolo 86, con l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della legge, nonché di quelle del presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia.»;

h) il secondo comma dell'articolo 195 è sostituito dal seguente:

«In deroga a quanto previsto dall'articolo 110, primo comma, della legge, la vidimazione è effettuata dal sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'interno.»;

i) all'articolo 247 è aggiunto il seguente comma:

«Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.».

Art. 3.

Semplificazioni concernenti autorizzazioni in materia di armi ed esplosivi

1. Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) il secondo comma dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:

«La licenza per la collezione di armi ha carattere permanente e può essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo quando l'interessato non intenda avvalersi della facoltà di detenere l'arma e il relativo munizionamento, per farne uso, previa la denuncia di cui all'articolo 38 della legge. Se la collezione riguarda armi artistiche, rare o antiche, la licenza deve contenere anche l'indicazione dell'epoca a cui risalgono le armi.»;

b) all'articolo 61 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «in cui il richiedente ha la sua residenza,» sono sostituite dalle seguenti: «in cui il richiedente, appartenente ad uno dei Paesi dell'Unione europea, ha la sua residenza o il domicilio,»;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «Il rilascio del porto di arma lunga per difesa personale, è soggetto alle condizioni richieste per il porto di altre armi per il medesimo motivo, compresa la dimostrazione dell'effettivo bisogno di portare l'arma.».

Art. 4.

Semplificazioni dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo

1. Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo 116 è sostituito dal seguente:

«Per le licenze di cui agli articoli 68 e 69 della legge è ammessa la rappresentanza. La domanda per ottenere la licenza deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni.»;

b) gli articoli 141 e 142 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 141. — Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;

b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Salvo quanto previsto dagli articoli 141-*bis* e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera *e)*, e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-*bis*, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

Art. 141-*bis*. — Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.

La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta:

a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;

b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;

c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;

d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;

e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;

f) da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei

lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera *e)*, il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

Art. 142. — Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza.

La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal prefetto ed è composta:

a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;

b) dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie;

c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;

d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;

e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;

f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;

g) da un esperto in elettrotecnica.

Possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente possono essere previsti uno o più supplenti, commissione provinciale. Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facoltà di avvalersi di supplenti, il questore può delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.

Il parere della commissione o della sezione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell'articolo 141-*bis*.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera *e)*, la commissione provinciale può delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-*bis*.

Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo è sempre prescritta:

a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;

b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-*bis*, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità.»;

c) al secondo comma dell'articolo 144, le parole «articolo 142, n. 3», sono sostituite dalle seguenti: «articolo 141, primo comma, lettera *e)*».

Art. 5.

Semplificazioni dei procedimenti concernenti il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza

1. Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. — In deroga a quanto previsto dall'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, il prefetto, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno, ed a richiesta delle amministrazioni interessate, provvede all'attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate, ai cantonieri di cui all'articolo 12 del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive

modificazioni e integrazioni, e agli altri agenti destinati all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti, che risultino:

a) essere maggiorenni;

b) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;

c) non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

d) avere il godimento dei diritti civili e politici.

Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti richiesti per l'accesso allo specifico impiego per il quale è richiesta la qualità di agente di pubblica sicurezza.

All'atto dell'attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza, l'interessato è tenuto a prestare giuramento, in deroga all'articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, davanti al prefetto o suo delegato, con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e delle regioni e di adempiere alle funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse".

L'attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza è revocata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, qualora venga a mancare taluno dei requisiti prescritti, ed è sospesa nei casi in cui la legge prevede la sospensione dal servizio o, comunque, quando nei confronti dell'interessato è adottato un provvedimento restrittivo della libertà personale.

Le disposizioni del presente articolo, si osservano in tutti i casi in cui disposizioni di legge o di regolamento rimettono all'autorità amministrativa il riconoscimento della qualità di agente di pubblica sicurezza, fatte salve le disposizioni in vigore per la polizia municipale.».

Art. 6.

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) l'articolo 81 del regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

b) gli articoli 84, 93, primo comma, 94, 102, 103, 108, primo comma, limitatamente alla previsione che richiede, per l'esercizio delle attività ivi indicate, la preventiva dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza, 108, secondo comma, 121, primo e secondo comma, 122, 124 e 125 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

c) gli articoli 154, 157, 188, secondo e terzo comma, 190 e 192, nonché gli articoli da 224 a 229 compresi, e gli articoli 232 e 233 del regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono perfezionati con l'osservanza delle norme previgenti.

2. Le domande per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza a norma dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono trasferite d'ufficio alle prefetture competenti per territorio per la loro definizione ai sensi dell'articolo 5.

Art. 8.

Disposizione finale

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 marzo 1999, n. 50, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

VERONESI, *Ministro della sanità*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

MELANDRI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2001
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 10, foglio n. 156

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princìpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5-*bis*. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei princìpi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo

familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a), b)* e *c)*, sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c)*, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c)*, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo».

— Si trascrivono i numeri 77, 78 e 108 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

«77) Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali e tenuta di registi in materia di attività commerciali:

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

legge 1° marzo 1975, n. 44;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

legge 17 maggio 1983, n. 217.

78) Procedimento di dichiarazione di agibilità da parte della Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento:

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

«108) Procedimento per il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali:

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635».

— La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1999, reca: «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998». Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998):

«Art. 1 *(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione).* — 1. In attuazione dell'art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano ai criteri e princìpi e sono emanati con le procedure di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate forme stabili di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate ai processi di regolazione e semplificazione».

— Si trascrivono i numeri 18, 19, 20 e 35 dell'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50:

«18) Procedimento per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza agli agenti di custodia e guardie notturne dipendenti da altre amministrazioni dello Stato e della regione Sicilia:

testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, art. 43;

regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, art. 81.

19) Procedimento di rilascio della licenza di collezione di armi comuni da sparo e delle armi artistiche, rare e antiche:

testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 31 e 32;

legge 18 aprile 1975, n. 110, articolo 10, sesto comma;

regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, art. 47.

20) Procedimento per la concessione del porto d'armi per uso personale:

testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

decreto 28 aprile 1998 del Ministro della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 1998».

«35) Procedimento per il rilascio della presa d'atto ex art. 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 126 e 128».

— Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 1931, reca: «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza».

— Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 26 giugno 1940, reca: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza».

— Il regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 2 novembre 1907, reca: «Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza».

— Il regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 15 ottobre 1909, reca: «Regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza».

— La legge 18 marzo 1968, n. 337, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 10 aprile 1968, reca: «Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante».

— La legge 18 aprile 1975, n. 110, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 21 aprile 1975, reca: «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario - n. 234 del 29 agosto 1977, reca: «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382».

— La legge 6 ottobre 1995, n. 425, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 17 ottobre 1995, reca: «Modifiche all'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio

decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione».

— Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1998, e corretto con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1998, reca «Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado):

«Art. 231. — 1. Salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, quando leggi o decreti prevedono l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo è reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato».

— Si trascrive il testo vigente del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

Note all'art. 1:

— Per il riferimento al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si vedano le note alle premesse.

— Per il riferimento al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, si vedano le note alle premesse.

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

«Art. 42. — Abrogato.

Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65».

— Per il riferimento alla legge 18 aprile 1975, n. 110, si vedano le note alle premesse. Si trascrive il testo dell'art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110:

«Art. 10 *(Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra. Collezione di armi comuni da sparo)*. — A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra.

Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi è tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9.

Chiunque trasferisce le armi di cui all'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da L. 400.000 a L. 4.000.000.

È punito con l'ammenda fino a L. 200.000 chiunque, essendone obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel secondo comma del presente articolo.

Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, è consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale nonché ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di anni da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.

La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'art. 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica.

Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma.

La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che già detengono armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria.

Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da L. 400.000 a L. 2.000.000».

— Si trascrive il testo dell'art. 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

«Art. 80. — L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

«Art. 126. — Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 128 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

«Art. 128. — I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni se non con le persone provviste della carta di identità di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.

Le persone che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti.

L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica».

— Per il riferimento al regio decreto del 31 agosto 1907, n. 690, si vedano le note alle premesse. Si trascrive il testo vigente dell'art. 43 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690:

«Art. 43. — Il Ministro dell'interno, d'accordo con gli altri Ministri competenti, può con suo decreto attribuire la qualità di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate ed ai cantonieri, purché posseggano i requisiti determinati dal regolamento e prestino giuramento innanzi al pretore come pure ad altri agenti destinati dal Governo all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti dello Stato».

— Per il riferimento al regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, si vedano le note alle premesse. L'art. 81 è stato abrogato dal decreto qui pubblicato.

Note all'art. 2:

— Per il riferimento al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si vedano le note alle premesse.

— Per il riferimento al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, si vedano le note alle premesse.

— Si trascrive il testo dell'art. 11 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 11. — Le autorizzazioni di polizia sono concesse esclusivamente ai fini di polizia e non possono essere invocate per escludere o diminuire la responsabilità civile o penale in cui i concessionari possano essere incorsi nell'esercizio concreto della loro attività.

In deroga a quanto previsto dall'art. 13 della legge, le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge, la cui durata non sia già stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi per un tempo determinato.

Nel caso di trasferimento di taluna delle attività di cui al titolo III della legge in locali diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata, o di sostanziali modificazioni degli stessi, restano in vigore le disposizioni di legge o di regolamento che subordinano l'esercizio dell'attività alla verifica di idoneità, comunque definita, dei locali medesimi».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 13 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

«Art. 13. — Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio. Il giorno della decorrenza non è computato nel termine».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 17-*ter* del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

«Art. 17-*ter*. — 1. Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-*bis*, commi 1 e 2, e dall'art. 221-*bis* il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.

2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.

3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a 3 mesi. L'ordine di sospensione è revocato quando l'interessato dimostra di aver ottemperato alle prescrizioni. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione relativo ad attività ricettive comunque esercitate è disposto trascorsi trenta giorni dalla contestazione della violazione.

4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.

5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale».

— Si trascrive il testo dell'art. 15 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 15. — Quando la legge prescrive, per determinati atti, l'obbligo dell'avviso o della dichiarazione, questi debbono essere presentati per diritto in doppio esemplare, di cui uno *conforme alla legge sul bollo, se prescritto.*

L'autorità competente rilascia l'esemplare in bollo alla parte con l'annotazione del provvedimento, e conserva l'altro negli atti di ufficio».

— Si trascrive il testo dell'art. 16 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 15. — In tutti i casi in cui la legge prescrive, per l'esercizio di determinate attività soggette ad autorizzazioni di polizia, la tenuta di speciali registri, questi devono essere debitamente bollati, a norma di legge, in ogni foglio, numerati e, ad ogni pagina, vidimati dall'autorità di pubblica sicurezza che attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse.

I registri devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, i quali appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.

I registri di cui al primo comma possono essere tenuti con modalità informatiche. A tal fine con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità tecniche di tenuta, vidimazione, assolvimento dell'obbligo di bollo ed esibizione dei registri di cui al primo comma, predisposti con mezzi informatici, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici o telematici. Con lo stesso decreto può prevedersi che idonei supporti informatici, con specifici programmi, siano resi disponibili, anche presso rivendite autorizzate, mediante specifiche convenzioni».

— Si trascrive il testo dell'art. 152 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 152. — Fermo il disposto degli articoli 12 e 13 del presente regolamento, la domanda per la licenza di uno degli esercizi indicati all'art. 86 della legge deve contenere le indicazioni relative alla natura e all'ubicazione dell'esercizio e all'insegna.

Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall'art. 86 della legge o dall'art. 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto art. 86, con l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della legge, nonché di quelle del presente regolamente non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

«Art. 86. — Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili.

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.

La licenza è altresì necessaria per l'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di

cui al quinto comma dell'art. 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 158 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635:

«Art. 158. — Gli esercenti noleggi da rimessa senza conducente, i noleggiatori di autoveicoli con conducente e di biciclette sono soggetti alla disciplina dell'art. 86 della legge; ne sono esclusi i noleggiatori di autoveicoli proprietari di una sola macchina che conducono personalmente, i quali devono, invece, essere muniti del certificato di iscrizione di cui all'art. 121 della legge».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

«Art. 100. — Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può esser revocata».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 101 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

«Art. 101. — È vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai».

— Si trascrive il testo vigente del terzo comma dell'art. 108 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

«Il questore, di sua iniziativa o su proposta dell'autorità locale, può vietare, in qualsiasi tempo, l'esercizio delle attività indicate in questo articolo se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art. 92 o se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione clandestina o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di sostanze stupefacenti».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

«Art. 109. — I gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, esclusi i rifugi alpini inclusi in apposito elenco approvato dalla regione o provincia autonoma in cui sono ubicati, non possono dare alloggio a persone non munite della carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

Per gli stranieri è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

I soggetti di cui al primo comma, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti che chiedono alloggio una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministro dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. Le schede di dichiarazione, in serie numerata progressivamente, sono conservate per dodici mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza che ne possono chiedere l'esibizione. L'obbligo di conservazione della scheda di cui al presente comma cessa a far data dal 30 giugno 1996. I soggetti di cui al primo comma sono altresì tenuti a comunicare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, ovvero mediante comunicazione, anche con mezzi informatici, effettuata secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

Salve le pene stabilite nel comma quarto, in caso di trasgressione la licenza può essere revocata».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):

«Art. 110. — In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse, e le prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre nel pubblico interesse.

Nella tabella predetta deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità quelli in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro. Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi.

Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo a conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita.

I beni di cui ai commi quinto e sesto non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa specie. Essi non debbono né possono realizzare alcun fine di lucro.

Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. È inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti.

In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

— Si trascrive il testo dell'art. 195 del regio dereto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 195. — La tabella dei giuochi proibiti, prescritta dall'art. 110 della legge, deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio.

In deroga a quanto previsto dall'art. 110, primo comma, dela legge, la vidimazione è effettuata dal sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'interno.

Nelle sale di bigliardo deve essere tenuta costantemente a disposizione dei giuocatori la relativa tariffa».

— Si trascrive il testo dell'art. 247 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 247. — Il registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi deve, agli effetti dell'art. 128 della legge, indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il

nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

«Art. 126. — Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 128 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

«Art. 128. — I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni se non con le persone provviste della carta di identità di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.

Le persone che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti.

L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica».

Note all'art. 3:

— Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1931, n. 146, reca: «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza».

— Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1940, n. 149, reca: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza».

— Si trascrive il testo dell'art. 47 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 47. — Le domande per l'autorizzazione a fare raccolta di armi a fine di commercio od industria, a smerciarle o esporle in vendita, devono contenere, oltre alle generalità e alla firma dei richiedenti, le indicazioni relative alla specie e alla quantità delle armi, nonché ai locali dove le armi sono raccolte, esposte in vendita o detenute per la vendita.

La licenza per la collezione di armi ha carattere permanente e può essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo quando l'interessato non intenda avvalersi della facoltà di detenere l'arma e il relativo munizionamento, per farne uso, previa la denuncia di cui all'art. 38 della legge. Se la collezione riguarda armi artistiche, rare o antiche, la licenza deve contenere anche l'indicazione dell'epoca a cui risalgono le armi».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

«Art. 38. — Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al Comando dei reali carabinieri.

Sono esenti dall'obbligo della denuncia:

a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;

c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico».

— Si trascrive il testo dell'art. 61 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 61. — La licenza del porto d'armi è rilasciata, secondo la rispettiva competenza, dal prefetto o dal questore della provincia *in cui il richiedente, appartenente ad uno dei Paesi dell'Unione europea, ha la sua residenza o il domicilio*, su apposito libretto personale, formato:

a) da una copertina conforme al modulo annesso al presente regolamento, contenente la fotografia e la firma del richiedente, nonché la indicazione delle generalità e dei connotati;

b) da uno o più fogli della carta bollata istituita dall'art. 30 della legge 23 aprile 1911, n. 509, sui quali sono riprodotti i modelli annessi al presente regolamento, rispettivamente per il porto dell'arma lunga da fuoco, della rivoltella o pistola o del bastone animato.

Il rilascio del porto di arma lunga per difesa personale, è soggetto alle condizioni richieste per il porto di altre armi per il medesimo motivo, compresa la dimostrazione dell'effettivo bisogno di portare l'arma».

Note all'art. 4:

— Si trascrive il testo dell'art. 116 del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«*Art. 116. — Per le licenze di cui agli articoli 68 e 69 della legge è ammessa la rappresentanza. La domanda per ottenere la licenza deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni.*

Alla domanda della licenza per pubbliche rappresentazioni nelle sale di varietà, nei circhi equestri e in qualunque altro luogo pubblico o aperto al pubblico esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche, occorre unire i certificati di nascita dei minorenni che prendano parte alle rappresentazioni.

La licenza è concessa per un numero determinato di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie.

La concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli cinematografici, misti e teatrali e la rinnovazione delle licenze stesse sono subordinate al preventivo nulla osta del Ministero della cultura popolare, a termini dei regi decreti-legge 3 febbraio 1936, n. 419, e 10 settembre 1936, n. 1946».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 68 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

«Art. 68. — Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

«Art. 69. — Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

«Art. 80. — L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 (Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

«Art. 4. *(Commissione apertura sale cinematografiche).* — 1. *(Omissis).*

2. L'accertamento dei requisiti tecnici, di idoneità, di sicurezza e di igiene per il rilascio da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni alla apertura dei locali da destinare a sale per pubblici spettacoli, anche cinematografici o teatrali, è esclusivamente affidata alle commissioni provinciali di vigilanza, di cui all'art. 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzatori comunque necessari all'apertura dei locali da destinare a spettacoli cinematografici o teatrali, il prefetto convoca una conferenza di servizi con gli enti e le amministrazioni interessati, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le commissioni provinciali di vigilanza, anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, sono altresì competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

3. All'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "Autorità competente in materia di spettacolo" sono inserite le seguenti: ", nei soli casi in cui il numero complessivo dei posti sia o divenga superiore a milletrecento."; e sono aggiunte, in fine, le parole: ", qualora il numero dei posti sia superiore a milletrecento.";

b) (Omissis);

c) al comma 4, le parole: "L'autorizzazione per l'attività" sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio legittimo dell'attività".

4. Il regio decreto-legge 10 settembre 1936, n. 1946, convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 193, è abrogato.

4-*bis*. Per i procedimenti di autorizzazione, relativi a complessi cinematografici superiori a milletrecento posti, avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, e non ancora conclusi, si applicano le disposizioni vigenti al momento di avvio del procedimento».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante):

«Art. 4. È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione.

Dall'elenco di cui al precedente comma sono esclusi gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco è redatto ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per l'interno, su conforme parere della commissione di cui all'articolo precedente.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvederà periodicamente all'aggiornamento dell'elenco».

— La legge 6 ottobre 1995 n. 425, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 ottobre 1995, n. 243, reca «Modifiche all'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione».

— Si trascrive il testo dell'art. 144 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«144. Sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'autorità o dall'interessato.

Nessun compenso è invece dovuto ai membri della commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma, dell'*art. 141, primo comma, lettera e),* del presente regolamento.

Note all'art. 5:

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 4 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635:

«Art. 4. — L'autorità locale di pubblica sicurezza esercita nell'ambito della circoscrizione del comune, le attribuzioni che le leggi deferiscono alla sua competenza.

Il prefetto può, con decreto, incaricare i funzionari preposti ad uffici distaccati di pubblica sicurezza di vigilare sull'andamento generale dei servizi di pubblica sicurezza nei comuni vicini a quello di loro residenza.

Quando le esigenze del servizio lo richiedono, il prefetto, od il questore con l'assenso del Prefetto, possono inviare funzionari di pubblica sicurezza nei comuni per assumere la direzione dei servizi di polizia.

Durante la permanenza dei funzionari nei comuni, resta sospesa la competenza dei podestà relativamente ai servizi di polizia».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 43 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690:

«Art. 43. — Il Ministro dell'interno, d'accordo con gli altri Ministri competenti, può con suo decreto attribuire la qualità di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate ed ai cantonieri, purché posseggano i requisiti determinati dal regolamento e prestino giuramento innanzi al pretore come pure ad altri agenti destinati dal Governo all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti dello Stato».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 12 del decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada):

«Art. 12 *(Espletamento dei servizi di polizia stradale).* — 1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

a) in via principale alla specialità Polizia stradale della polizia di Stato;

b) alla Polizia di Stato;

c) all'Arma dei carabinieri;

d) al Corpo della guardia di finanza;

e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;

f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale.

2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione appartenente al Ministero dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;

b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;

c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;

e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;

f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.

4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.

5. I soggetti indicati nel presente articolo, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).

«Art. 231. — 1. Salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, quando leggi o decreti prevedono l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo è reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato».

Note all'art. 6:

— Per il testo vigente del comma 4 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, vedi nelle note alle premesse.

— Si trascrive il testo degli articoli 93, 108 e 121 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificati dal devcreto qui pubblicato:

«Art. 93 (art. 91 testo unico 1926). — *(Comma abrogato).*

Si può condurre l'esercizio per mezzo di rappresentante».

«Art. 108. (art. 106 testo unico 1926). — Non si può esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti.

La dichiarazione è valida esclusivamente per i locali in essa indicati.

Il questore, di sua iniziativa o su proposta dell'autorità locale, può vietare, in qualsiasi tempo, l'esercizio delle attività indicate in questo articolo se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art. 92 o se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione clandestina o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di sostanze stupefacenti».

«Art. 121 (art. 122 testo unico 1926).

(Comma abrogato).

(Comma abrogato).

È vietato il mestiere di ciarlatano.

— Si trascrive il testo dell'art. 188 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 188. — I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche negli esercizi pubblici, anche se trattisi di esercizi nei quali la vendita al minuto o il consumo delle bevande alcoliche non costituisca prestazione unica od essenziale dell'esercizio.

(Comma abrogato).

(Comma abrogato).».

01G0375

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 luglio 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° luglio 2001 e scadenza 1° luglio 2004, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 luglio 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 102.039 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto in data 27 giugno 2001, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° luglio 2001 e scadenza 1° luglio 2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° luglio 2001 e scadenza 1° luglio 2004, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 27 giugno 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 27 giugno 2001.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 27 giugno 2001, entro le ore 11 del giorno 13 luglio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 27 giugno 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 27 giugno 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 16 luglio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 luglio 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sedici giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 luglio 2001.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2002 al 2004, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A8598

DECRETO 12 luglio 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1° novembre 2001 e scadenza 1° maggio 2031, trentunesima e trentaduesima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 luglio 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 102.039 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 10 marzo, 13 aprile, 10 maggio, 8 giugno, 6 e 20 luglio, 7 settembre, 10 ottobre, 8 novembre 2000, 8 gennaio, 9 febbraio, 9 marzo, 6 aprile, 9 maggio, 7 giugno 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime trenta tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2031;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una trentunesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una trentunesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2031, fino all'importo massimo di nominali 500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 marzo 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 marzo 2000.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1 - terzo comma del decreto misteriale 10 maggio 2000, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 marzo 2000, entro le ore 11 del giorno 13 luglio 2001.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli artt. 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 10 marzo 2000. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della trentaduesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della trentunesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 marzo 2000, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 16 luglio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 luglio 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per settantasette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del confrovalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 luglio 2001.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2031, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A8599

DECRETO 12 luglio 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 15 marzo 2001 e scadenza 15 marzo 2006, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 luglio 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 102.039 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 9 marzo, 6 aprile, 9 maggio, 7 giugno 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 15 marzo 2001 e scadenza 15 marzo 2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 15 marzo 2001 e scadenza 15 marzo 2006, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 9 marzo 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 9 marzo 2001.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 9 marzo 2001, entro le ore 11 del giorno 13 luglio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 9 marzo 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 9 marzo 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 16 luglio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 luglio 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centoventiquattro giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di

conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 luglio 2001.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A8600

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 maggio 2001.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Alba», in Nocera Inferiore, e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del marzo 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa edilizia «Alba», con sede in Nocera Inferiore (Salerno);

Visto il successivo verbale di accertamento ispettivo dell'8 febbraio 2000 dal quale viene evidenziato che le numerose gravi irregolarità riscontrate nel corso della precedente ispezione sono state solo parzialmente eliminate, permanendo tutte le irregolarità relative all'assegnazione degli alloggi;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 febbraio 1947, n. 1577;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che le gravi irregolarità riscontrate e non eliminate costituiscono presupposto per il commissariamento dell'ente;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Alba», con sede in Nocera Inferiore (Salerno), costituita in data 15 gennaio 1975 a rogito notaio dott. Renato Maranca di Nocera Inferiore.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Vitale, domiciliato a Roma, via Valle Viola, 43, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso dovuto al commissario governativo sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato, al termine della gestione, in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 15 febbraio 1993.

Avverso il presente decreto è proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Roma, 31 maggio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A8072

DECRETO 31 maggio 2001.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Parco 2001», in Nocera Inferiore, e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 31 marzo 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa edilizia «Parco 2001», con sede in Nocera Inferiore (Salerno);

Visto il successivo verbale di accertamento ispettivo effettuato nel febbraio 2000 dal quale viene evidenziato che le numerose gravi irregolarità riscontrate nel corso della precedente ispezione sono state solo parzialmente eliminate, permanendo tutte le irregolarità relative all'assegnazione degli alloggi;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 febbraio 1947, n. 1577;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che le gravi irregolarità riscontrate e non eliminate costituiscono presupposto per il commissariamento dell'ente;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Parco 2001», con sede in Nocera Inferiore (Salerno), costituita in data 18 dicembre 1974 a rogito notaio dott. Renato Maranca di Nocera Inferiore.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Vitale, domiciliato a Roma, via Valle Viola, 43, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso dovuto al commissario governativo sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato, al termine della gestione, in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 15 febbraio 1993.

Avverso il presente decreto è proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Roma, 31 maggio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A8074

DECRETO 31 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Padana servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Parma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 3 gennaio 2000 e 31 marzo 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Parma nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Padana servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Parma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Padana servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Parma, costituita in data 19 luglio 1993, con atto a rogito del notaio dott. Omero Araldi di Mantova, omologato dal tribunale di Mantova con decreto del 23 agosto 1993, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Gian Maria Borlenghi, con studio in Parma, via Farini n. 37, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A8075

DECRETO 6 giugno 2001.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, della S.p.a. Società modulistica commerciale S.M.C., unità di Pomezia e Roma. (Decreto n. 29981).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visti i verbali datati 1° marzo 2001 e 7 marzo 2001, tra la ditta S.p.a. Società Modulistica Commerciale S.M.C. e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi competenti per territorio, con i quali è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2003;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale, della società in questione;

Decreta:

Art. 1.

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato, per il periodo dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2003 della ditta S.p.a. Società Modulistica commerciale S.M.C., sede in Cecchina (Roma), unità di Pomezia (Roma) e Roma.

Art. 2.

Il trattamento di pensionamento anticipato di cui all'accertamento del predetto art. 1, riguarda complessivamente sessantacinque lavoratori, per l'intero periodo di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A7980

DECRETO 6 giugno 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Ceramica Besio, unità di Mondovì. (Decreto n. 29982).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 18 aprile 2001 al 17 aprile 2002, dalla ditta S.p.a. Ceramica Besio;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 18 aprile 2001 al 17 aprile 2002, della ditta S.p.a. Ceramica Besio, sede in Mondovì (Cuneo), unità di Mondovì.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A7981

DECRETO 6 giugno 2001.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, della S.r.l. SEBE, unità di Milano e Roma. (Decreto n. 29983).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il verbale dell'8 marzo 2001, stipulato tra la ditta S.r.l. SEBE e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi competenti per territorio, con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1° marzo 2001 al 28 febbraio 2003;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale, della società in questione;

Decreta:

Art. 1.

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato, per il periodo dal 1° marzo 2001 al 28 febbraio 2003 della ditta S.r.l. SEBE, sede in Milano, unità di Milano e Roma.

Art. 2.

Il trattamento di pensionamento anticipato di cui all'accertamento del predetto art. 1, riguarda complessivamente trentuno lavoratori, per l'intero periodo di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A7982

DECRETO 6 giugno 2001.

Accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, legge n. 416/1981, della S.p.a. Il Messaggero, unità di Milano, via Santa Maria Segreta, Perugia, via Baglioni e Roma, via del Tritone - via C. Pesenti. (Decreto n. 29984).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visti i verbali datati 27 febbraio 2001 e 5 marzo 2001, tra la ditta S.p.a. Il Messaggero e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi competenti per territorio, con i quali è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di ristrutturazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1° marzo 2001 al 31 dicembre 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di accertare la condizione di ristrutturazione aziendale, della società in questione;

Decreta:

Art. 1.

È accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, finalizzata al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato, per il periodo dal 1° marzo 2001 al 31 dicembre 2002 della ditta S.p.a. Il Messaggero, sede in Roma, unità di Milano, via Santa Maria Segreta, Perugia, via Baglioni e Roma via del Tritone - via C. Pesenti.

Art. 2.

Il trattamento di pensionamento anticipato di cui all'accertamento del predetto art. 1, riguarda complessivamente centoventi lavoratori, per l'intero periodo di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A7983

DECRETO 11 giugno 2001.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale I.N.P.S. di Imperia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI IMPERIA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 «Ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.», recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della richiamata legge n. 88/1989, che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e stabilisce la nuova composizione dei comitati provinciali I.N.P.S.;

Visto il proprio decreto n. 4/1998 del 18 maggio 1998, con il quale è stato costituito il comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Imperia;

Acquisita la nota del 31 maggio 2001 della C.I.S.L. - Confederazione italiana sindacati lavoratori - sede di Imperia - con la quale viene comunicata la nomina del sig. Gianni Epifanio, nato il 31 maggio 1952 a Reitano (Messina), residente a Imperia in via Nazionale n. 29/3, a membro della commissione sopra citata in sostituzione del sig. Marco Pianetti, dimissionario;

Acquisita la lettere di dimissione dal consesso di cui trattasi del sig. Marco Pianetti;

Considerata la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Gianni Epifanio è nominato membro del comitato provinciale I.N.P.S. di Imperia in sostituzione del sig. Marco Pianetti dimissionario.

Imperia, 11 giugno 2001

Il direttore: CASERTA

01A8129

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 giugno 2001.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale I.N.P.S. di Imperia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI IMPERIA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 «Ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.», recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della richiamata legge n. 88/1989, che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e stabilisce la nuova composizione dei comitati provinciali I.N.P.S.;

Visto il proprio decreto n. 4/1998 del 18 maggio 1998, con il quale è stato costituito il comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Imperia;

Acquisita la nota del 29 maggio 2001 della C.N.A. - Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa — associazione provinciale di Imperia — con la quale viene comunicata la nomina del sig. Rinangelo Paglieri, nato il 7 febbraio 1952 a Imperia, residente a Imperia in via Cantalupo n. 80, a membro della commissione sopra citata in sostituzione del sig. Adriano Maini, dimissionario;

Acquisita la lettera di dimissione dal consesso di cui trattasi del sig. Adriano Maini;

Considerata la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Rinangelo Paglieri è nominato membro del comitato provinciale I.N.P.S. di Imperia in sostituzione del sig. Adriano Maini dimissionario.

Imperia, 13 giugno 2001

Il direttore: CASERTA

01A8130

DECRETO 26 giugno 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PESARO E URBINO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 (nota M.L. e P.S. Dir. Gen. della Cooperazione - divisione II prot. n. 2100 del 17 aprile 2001);

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «La Compagnia», con sede in Cagli (Pesaro e Urbino), via M. Boni n. 4, costituita per rogito dott. Angelo Colangeli in data 15 maggio 1986, repertorio n. 7431-1768, registro imprese n. 2374 presso la C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino, ex B.U.S.C. n. 1309/220887;

società cooperativa «S. Francesco», con sede in Piandimeleto (Pesaro e Urbino), frazione San Sisto, costituita per rogito dott. Luciano Buonanno in data 2 marzo 1978, repertorio n. 3229-895, registro imprese n. 943 presso la C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino, ex B.U.S.C. n. 963/159048.

Pesaro, 26 giugno 2001

Il direttore: ARMINO

01A8152

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 20 luglio 2001.

Modalità, criteri e termini per la presentazione delle domande, da parte dei soggetti aventi diritto alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l'anno 2000. (Deliberazione n. 15/2001).

IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI.

Nella seduta del 20 luglio 2001;

Visto il decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante «disposizioni urgenti» per gli addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'a utotrasporto;

Visto in particolare l'art. 2, comma 3, del citato decreto n. 451 del 1998 convertito dalla legge n. 40/1999 che assegna al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzarsi mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse

Visto l'art. 45, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che destina la somma di L. 90.000.000.000 (euro 46.481.120,92), per interventi in materia di autotrasporto;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito con modifiche nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha modificato l'art. 45 comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, elevando la predetta somma di L. 90.000.000.000 (euro 46.481.120,92) a L. 130.000.000.000 (euro 67.139.396,88);

Vista la direttiva del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 232 CTAG del 27 marzo 2001 circa l'utilizzo delle risorse assegnate al comitato centrale;

Vista la delibera n. 14/01 con la quale il comitato centrale ha emanato prime disposizioni applicative, individuando i soggetti che hanno titolo a partecipare alle riduzioni sui pedaggi autostradali relativi ai transiti effettuati nell'anno 2000, nonché recependo le percentuali di riduzione da applicare in relazione ai diversi scaglioni di fatturato annuo, così come fissate nella citata direttiva del Ministro;

Considerato che risulta disponibile per le misure rivolte a favorire l'uso delle infrastrutture autostradali da parte delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose l'importo di L. 116.150.000.000 (euro 59.986.468,83), detratti gli importi derivanti dagli oneri convenzionali, da concordare con le società concessionarie autostradali, dalle spese di organizzazione e struttura per la gestione delle domande di riduzione dei pedaggi, nonché dagli oneri relativi alla definizione di eventuale contenzioso;

Considerato che occorre stabilire i criteri e le modalità per la presentazione, da parte dei soggetti aventi titolo, delle domande e della relativa documentazione ai fini dell'ottenimento delle riduzioni dei pedaggi per i transiti effettuati nell'anno 2000;

Considerato che i criteri e le modalità di erogazione, da parte del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, alle società concessionarie, dei minori introiti derivanti dai rimborsi dei pedaggi autostradali, erogati dalle medesime società concessionarie al soggetti aventi titolo, nonché i criteri e le modalità di rimborso da parte delle società concessionarie alle imprese, cooperative, consorzi e società consortili ammessi al beneficio saranno stabiliti dalle convenzioni da stipulare tra il comitato centrale e le predette società concessionarie;

Delibera:

1. A tutti i soggetti iscritti all'albo degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 1999, ovvero nel corso dell'anno 2000, che si sono avvalsi di sistemi automatizzati di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione è applicata la riduzione del pedaggio per tuffi transiti indicati nelle fatture ad essi intestate ed effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000.

La riduzione del pedaggio sarà applicata solo a favore dei soggetti, iscritti all'albo degli autotrasportatori, che nel corso dell'anno 2000 abbiano realizzato un fatturato pari o superiore a lire 20.000.000.

2. Per i richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita successivamente alla data del 1° gennaio 2000, la riduzione del pedaggio è applicata dalla data a partire dalla quale i predetti soggetti hanno utilizzato tali sistemi.

3. A tal fine ciascun soggetto, pena l'esclusione dal diritto, trasmette entro il termine ultimo del 30 settembre 2001, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in Roma, via G. Caraci 36, cap. 00157, una domanda in bollo, utilizzando tassativamente un modulo conforme all'allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante. Copia dei moduli è reperibile, a partire dal 20 agosto 2001, presso l'indirizzo internet www.trasportinavigazione.it presso lo stesso sito è altresì scaricabile il programma da utilizzare qualora la copia della domanda e degli annessi quadri allegati vengano trasmessi su supporto magnetico (floppy disk HO 1,5 Mb). In quest'ultimo caso rimane l'obbligo di allegare la copia cartacea della sola domanda regolarmente compilata e sottoscritta.

La domanda e gli eventuali quadri allegati devono essere compilati a macchina oppure in carattere stampatello.

4. La domanda deve contenere a pena di inammissibilità i seguenti elementi:

a) denominazione e sede del soggetto giuridico iscritto all'albo, che richiede i benefici;

b) generalità del titolare, del rappresentante legale o del procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta dei benefici;

c) firma autenticata di colui che sottoscrive la domanda; in alternativa all'autenticazione della firma deve essere allegata fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento di colui che sottoscrive la domanda;

d) le imprese aventi sede in altro Paese della Unione europea devono allegare copia autenticata della licenza comunitaria di cui risultano titolari, rilasciata ai sensi del regolamento CEE 881/92 del 26 marzo 1992;

e) le imprese aventi sede in altro Paese della Unione europea devono indicare l'istituto bancario e le coordinate bancarie per l'accredito dei rimborso.

5. Nella domanda e nei relativi quadri allegati devono altresì essere riportati, per ciascuna fattispecie che interessa, gli ulteriori elementi indicati nei successivi punti da 6 a 10 della presente delibera. La mancanza dei dati richiesti ovvero la loro errata indicazione, qualora ciò non consenta al comitato centrale di procedere alla definizione dell'istruttoria della domanda, ai fini della liquidazione dei benefici richiesti, comporta, a seconda del caso che ricorra, l'esclusione parziale o totale dai suddetti benefici.

6. Elementi che tutti i richiedenti devono indicare nella domanda:

a) numero, data di iscrizione e di eventuale cessazione dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori del soggetto che richiede il beneficio; le imprese aventi sede in altro Paese della Unione europea, devono indicare il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria;

b) società autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che richiede il beneficio.

7. Impresa italiana iscritta all'albo nel corso dei 2000.

Le imprese iscritte all'albo nel corso del 2000 devono riempire il quadro A, indicando se tale iscrizione sia

stata ottenuta ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge n. 298/1974 o dell'art. 15 della stessa legge, ovvero per trasferimento di sede.

In questi ultimi due casi deve essere indicata la denominazione e il numero, completo di tutta la sequenza alfanumerica, di iscrizione all'albo del precedente soggetto, iscritto all'albo antecedentemente al 2000, dal quale deriva il soggetto richiedente il beneficio.

8. Impresa avente sede in altro Paese della Unione europea con licenza comunitaria rilasciata nel corso del 2000.

Le imprese aventi sede in un altro Paese della Unione europea che abbiano prodotto una licenza comunitaria rilasciata nel corso dell'anno 2000 devono riempire il quadro B, indicando se trattasi di licenza ottenuta per la prima volta ovvero di rinnovo di una precedente licenza. In tale ultimo caso devono indicare il numero e le date di rilascio e di scadenza di tale precedente licenza.

9. Raggruppamento (cooperativa, consorzio, società consortile italiano:

a) i raggruppamenti devono sempre riempire il quadro C, specificando quale caso ricorra dei tre elencati in detto quadro;

b) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche soggetti iscritti al registro delle imprese per attività diverse dall'autotrasporto di cose per conto di terzi devono indicare, nell'apposito spazio del quadro C, la parte del fatturato autostradale del raggruppamento relativo ai viaggi effettuati dai veicoli appartenenti a questi ultimi soggetti, affinché tale fatturato possa essere scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto;

c) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci esclusivamente imprese che siano iscritte all'albo degli autotrasportatori ovvero, qualora aventi sede in altro Paese della Unione europea, siano titolari di licenza comunitaria, devono indicare, nell'apposito quadro D, denominazione, sede, numero e data di iscrizione e di eventuale cessazione dell'iscrizione all'albo di detti soci, ovvero numero e data di rilascio della licenza comunitaria, allegandone copia autenticata;

d) i raggruppamenti, nel caso in cui i soci di cui al precedente punto *c)* abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori nel corso dell'anno 2000 devono indicare nell'apposito quadro IT1, se tale iscrizione sia stata rilasciata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge n. 298/1974, ovvero ai sensi dell'art. 15 della stessa legge o per trasferimento di sede da altra provincia, indicando in questi ultimi due casi, la denominazione, il numero e la data di iscrizione all'albo del precedente soggetto, iscritto all'albo antecedentemente al 2000, dal quale deriva il soggetto richiedente il beneficio;

e) i raggruppamenti, nel caso in cui i soci di cui al precedente punto *c)* siano titolari di una licenza comunitaria rilasciata nel corso dell'anno 2000, devono indicare nell'apposito quadro IT2 se trattasi di licenza ottenuta per a prima volta ovvero di rinnovo di precedente licenza, indicando in tale ultimo caso il numero e la data di rilascio della precedente licenza.

10. Raggruppamento (consorzio, cooperativa, società consortile) avente sede in altro Paese della Unione europea:

a) i raggruppamenti di imprese aventi sede in altro Paese della Unione europea devono sempre riempire il quadro C, specificando quale caso ricorra dei tre elencati in detto quadro;

b) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche soggetti che esercitano attività diverse dall'autotrasporto di cose per conto di terzi devono indicare, nell'apposito spazio del quadro C, la parte del fatturato autostradale del raggruppamento relativo ai viaggi effettuati dai veicoli appartenenti a questi ultimi soggetti, affinché tale fatturato possa essere scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto;

c) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci esclusivamente imprese titolari di licenza comunitaria, ovvero iscritte in Italia all'albo degli autotrasportatori, devono indicare, nell'apposito quadro D, denominazione, sede, numero e data di rilascio della licenza comunitaria, che deve essere allegata in copia autenticata, ovvero denominazione, sede, numero e data di iscrizione e di eventuale cessazione dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori in Italia;

d) i raggruppamenti, nel caso in cui i soci di cui al precedente punto o abbiano ottenuto il rilascio della licenza comunitaria nel corso dell'anno 2000 devono indicare nell'apposito quadro UE1 se trattasi di licenza ottenuta per la prima volta ovvero di rinnovo di precedente licenza, indicando in tale ultimo caso il numero e la data di rilascio della precedente licenza;

e) i raggruppamenti, nel caso in cui i soci di cui al precedente punto *c)* abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori nel corso dell'anno 2000, devono indicare nell'apposito quadro UE2 se tale iscrizione sia stata rilasciata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge n. 298/1974, ovvero ai sensi dell'art. 15 della stessa legge o per trasferimento da altra provincia, indicando in questi ultimi due casi, la denominazione, il numero e la data di iscrizione all'albo del precedente soggetto, iscritto all'albo antecedentemente al 2000, dal quale deriva il soggetto richiedente il beneficio.

11. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme associate nel corso dell'anno 2000, debbono presentare una distinta domanda a loro nome, per i transiti effettuati nei periodi rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla cooperativa, al consorzio od alla società consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto associativo.

12. La riduzione dei pedaggi si applica per i percorsi autostradali per i quali risulta adottato, alla data del 1° gennaio 2000, il sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.

13. Il fatturato annuale a cui va commisurata la riduzione compensata dei pedaggi, di cui al punto 5 della delibera n. 14/01, è calcolato unicamente sulla base dell'importo lordo dei pedaggi relativi ai transiti autostradali effettuati con veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5 nell'anno 2000 e per i quali le società concessionarie abbiano emesso fattura entro il 30 aprile 2001.

14. Le società concessionarie danno seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le stesse società ed il comitato centrale.

15. La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2001

Il presidente: DE LIPSIS

ALLEGATO

Comitato Centrale per l'Albo
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi
Via G. Caraci, 36. 00157 Roma

Domanda di concessione del beneficio della **riduzione compensata dei pedaggi** ***autostradali 2000*** per i soggetti italiani e dei paesi U.E. esercenti l'attività di **autotrasportatore di cose per conto terzi**

(allegato alla delibera n. 15/2001)

da compilare a cura degli interessati e spedire al Comitato Centrale entro e non oltre il 30 Settembre 2001
(fa fede il timbro postale)

Applicare marca da bollo

Al Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
c/o Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Via G. CARACI, 36
00157- ROMA

RACCOMANDATA A.R.

Domanda di concessione del beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2000 per i soggetti italiani e dei paesi U.E. esercenti l'attività di autotrasportatore di cose per conto terzi *(compilare a macchina oppure a carattere stampatello)*

Dati relativi al soggetto richiedente il beneficio **Tipo Impresa[1]** ☐

Denominazione del soggetto giuridico, iscritto all'Albo degli autotrasportatori, che richiede il beneficio[2]	N° di iscrizione all'Albo[3]	data iscrizione[4]

Indirizzo

C.A.P.	Comune	Sigla Prov.

Partita I.V.A.

1-Indicare 1 se impresa singola, 2 se Consorzio, 3 se Cooperativa, 4se altra forma associativa
2-Indicare la **esatta denominazione** con cui il soggetto giuridico risulta iscritto all'Albo degli Autotrasportatori.
Se il soggetto è un Consorzio, una Cooperativa o una Società Consortile, riempire anche il successivo quadro C
3-Inserire **tutto il numero di iscrizione**,ivi incluse le lettere iniziali e finali
4-Nel formato gg/mm/aaaa;
se l'iscrizione è avvenuta nel corso dell'anno 2000 riempire anche il **quadro A**

DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO GIURIDICO AVENTE SEDE IN UN ALTRO PAESE DELL'UNIONE EUROPEA E TITOLARE DI LICENZA COMUNITARIA CHE RICHIEDE IL BENEFICIO [5]	N. LICENZA COMUNITARIA [6]	DATA RILASCIO [7]

Indirizzo		
CAP	Comune	Stato

INDICAZIONI DELL'ISTITUTO DI CREDITO E DELLE COORDINATE BANCARIE AI FINI DEL RIMBORSO	
Numero di conto corrente	
CODICE ABI:	
CODOCE CAB:	
Istituto bancario	

Pedaggi pagati con sistemi di pagamento a riscossione differita per i quali si richiede il beneficio

Società Concessionaria	Autostrade [8]	SAV [8]	ATIVA [8]	Autovie Venete [8]	C.A.S. [8]
Codice o codici di fatturazione di cui è titolare il soggetto giuridico che richiede il beneficio					

[5] Indicare la esatta denominazione con cui il soggetto giuridico risulta titolare di licenza comunitaria. Se il Soggetto è un Consorzio, una Cooperativa o una Società Consortile, riempire anche i successivi quadri D-C

[6] Inserire il numero della licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CEE n. 881/92 del 26/3/92 ed allegare Copia autenticata della licenza comunitaria stessa

[7] Nel formato gg/mm/aaaa, se il rilascio è avvenuto nel corso dell'anno 2000, riempire anche il quadro B

[8] Il codice (9 caratteri obbligatori senza punti, spazi, linee etc. per la società AUTOSTRADE) deve essere desunto dalle fatture emesse dalle società autostradali

Dichiarazione

Il sottoscritto ...., nato a ...., il ....,
residente in ...., Via ...., n°......, cap ....,
Codice fiscale ...., nella propria qualità di ... . [9]della ditta
.... [10]

chiede

che tale soggetto giuridico venga ammesso al beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali prevista dalle delibere 14/2001 e 15/2001 del Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Ai sensi della legge 675/96, il sottoscritto autorizza il Comitato Centrale e la Società Concessionaria della rete autostradale, a trattare i dati personali, ai fini esclusivi della procedura di rimborso.
Il sottoscritto, inoltre, consapevole delle conseguenze derivanti da falsità in atti e dichiarazioni mendaci previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n° 15,

dichiara

che quanto riportato nella domanda e nei quadri [11] A B C D IT1 IT2 UE1 UE2 ad essa allegati risponde al vero ed è da lui stato personalmente verificato nei documenti ufficiali del soggetto giuridico richiedente il beneficio.

Luogo e data ....

Firma

....

N.B.: la firma deve essere autenticata. In alternativa deve essere allegata la fotocopia leggibile del documento di riconoscimento da cui si evincano i dati di identificazione del sottoscrittore della domanda.

---

[9]-indicare se trattasi di titolare, rappresentante legale ovvero procuratore
[10]-riportare la esatta denominazione del soggetto giuridico che richiede il beneficio
[11]-barrare i riquadri che siano stati eventualmente riempiti

Quadro A

Ulteriori informazioni relative ai soggetti italiani la cui iscrizione all'Albo è avvenuta nel corso del 2000

Barrare la casella che interessa:

a) il soggetto risulta iscritto all'Albo ai sensi dell'art. 12 e 13, legge 6/6/74, n. 298 (prima iscrizione)	☐
b) il soggetto è stato iscritto all'Albo ai sensi dell'art. 15, in quanto trasformazione di altro/i soggetto/i già precedentemente iscritto/i	☐
c) il soggetto risulta essere stato già iscritto all'Albo in altra provincia	☐

Nel caso b), riempire i seguenti campi:

N.B. nel caso in cui il soggetto del caso b) risulti dalla trasformazione di più soggetti precedenti, indicare i dati relativi ad uno di essi, iscritto all'Albo antecedentemente al 2000.

Denominazione del precedente soggetto giuridico[12]	N° di iscrizione all'Albo[13]	data iscrizione[14]
Indirizzo		
CAP	Comune	Provincia

Nel caso C) riempire i seguenti campi:

Precedente Provincia in cui si era iscritti all'Albo (sigla)	Precedente numero di iscrizione all'Albo 13	Data di iscrizione all'Albo nella Precedente Provincia 14

---

[12]-indicare la **esatta denominazione** con cui il soggetto giuridico risultava precedentemente iscritto all'Albo degli autotrasportatori

[13]-inserire **tutto il precedente numero di iscrizione**, ivi incluse le lettere iniziali e finali

[14]-nel formato gg/mm/aaaa

Quadro B

Ulteriori informazioni relative ai soggetti di altro Paese della U.E. la cui licenza comunitaria sia stata rilasciata nel corso del 2000

Barrare il caso che interessa:

a) la licenza è stata ottenuta per la prima volta	☐
b) la licenza costituisce rinnovo di precedente licenza comunitaria	☐

Se si è indicato il caso b), riempire i seguenti campi:

Numero della precedente licenza comunitaria	data di rilascio [15]	data di scadenza [15]

Quadro C

Informazioni obbligatorie relative a tutti i Raggruppamenti italiani (Consorzi, Cooperative e Società consortili)

Barrare la casella che interessa:

a) nessuno dei propri soci è iscritto autonomamente all'Albo degli autotrasportatori (cooperativa a proprietà indivisa)	☐
b) tutti i propri soci sono iscritti all'Albo degli autotrasportatori ovvero, qualora aventi sede in altro Paese U.E., titolari di licenza comunitaria[16]	☐
c) tra i propri soci vi sono anche soggetti iscritti al registro delle imprese per attività diverse dall'autotrasporto di cose per conto di terzi	☐

nel caso si sia barrata la casella c) riempire il seguente quadro:

fatturato autostradale del raggruppamento che, sulla base delle sue risultanze contabili, risulta essere relativo a pedaggi per viaggi effettuati da veicoli dei soci non esercenti l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi[17]	euri	Lire

Informazioni obbligatorie relative a tutti i Raggruppamenti (Consorzi, Cooperative e Società consortili) di altri Paesi U.E.

Barrare la casella che interessa:

a	Nessuno dei soci è in possesso autonomamente di licenza comunitaria	☐
b	tutti i propri soci, ove siano autonomamente in possesso di licenza comunitaria, esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi	☐
c	tra i propri soci dotati di licenza comunitaria vi sono soggetti non esercitanti l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi	☐

nel caso si sia barrata la casella c) riempire il seguente quadro:

fatturato autostradale del raggruppamento che, sulla base delle sue risultanze contabili, risulta essere relativo a pedaggi per viaggi effettuati da veicoli dei soci non esercenti l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi[18]	euri	Lire

[16]-in questo caso riempire il quadro D e, se necessario, i quadri IT1 o IT2

[17]-le risultanze contabili devono essere conservate e tenute a disposizione per eventuali richieste di controllo avanzate dal Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori

[18]-in questo caso riempire il quadro D e, se necessario, i quadri UE1 e UE2

Quadro D

Raggruppamenti italiani o aventi sede in altri Paesi U.E.:
anagrafica dei soci iscritti autonomamente all'Albo degli autotrasportatori ovvero, qualora soci aventi sede in altro Paese U.E., titolari di licenza comunitaria

(riempire tanti di questi fogli quanti sono necessari ad indicare tutti i soci)

Denominazione del socio[19]	N° di iscrizione all'Albo, ovvero N° licenza comunitaria[20]	data iscrizione, ovvero data di rilascio[21]	Data cessazione dall'Albo[22]

[19]-indicare la **esatta denominazione** con cui il soggetto giuridico risulta iscritto all'Albo degli autotrasportatori

[20]-nel caso di impresa iscritta all'Albo inserire **tutto il numero di iscrizione**, ivi incluse le lettere iniziali e finali e la data di iscrizione. Nel caso di impresa avente sede in altro Paese U.E. inserire il **numero e la data di rilascio della licenza comunitaria, allegandone copia autenticata.**

[21]-nel formato gg/mm/aaaa; **se l'iscrizione all'albo è avvenuta nel corso del 2000,** riempire, per i **raggruppamenti italiani**, il **quadro IT1**, per i **raggruppamenti aventi sede in altro Paese U.E.** il quadro **EU2; se il rilascio della licenza comunitaria è avvenuto nel corso del 2000,** riempire, per i **raggruppamenti italiani**, il **quadro IT2**, per i **raggruppamenti aventi sede in altro Paese U.E.** il quadro **UE1**

[22]-nel formato **gg/mm/aaaa**;

Quadro IT1

Ulteriori informazioni sui soci di raggruppamenti italiani la cui iscrizione all'Albo degli autotrasportatori è avvenuta nel corso del 2000

(riempire tanti fogli quanti ne occorrano)

N. ISCRIZIONE ALBO[23]	Denominazione del socio[24]

Barrare la casella che interessa:

a) il socio risulta iscritto all'Albo ai sensi dell'art. 12 e 13, legge 6/6/74, n. 298 (prima iscrizione)	☐
b) il socio è stato iscritto all'Albo ai sensi dell'art. 15, in quanto trasformazione di altro/i soggetto/i già precedentemente iscritto/i	☐
c) il socio risulta essere stato già iscritto all'Albo in altra provincia	☐

Nel caso b), riempire i seguenti campi:

N.B. nel caso in cui il socio del caso b) risulti dalla trasformazione di più soggetti precedenti, indicare i dati relativi ad uno di essi, iscritto all'Albo antecedentemente al 2000

Denominazione del precedente soggetto giuridico [25]	N° di iscrizione all'Albo	data iscrizione
Indirizzo		
C.A.P.	Comune	sigla prov.

Nel caso c) riempire i seguenti campi:

Precedente Provincia in cui si era iscritti all'Albo (sigla)	Precedente numero di iscrizione all'Albo (26)	Data di iscrizione all'Albo nella Precedente Provincia (27)

---

[23] -Inserire tutto il numero di iscrizione ivi incluse le lettere finali

24-indicare la esatta denominazione con cui il socio è iscritto all'Albo degli autotrasportatori

25-indicare la esatta denominazione con cui il soggetto giuridico risultava precedentemente iscritto all'-Albo degli autotrasportatori

[26] -inserire tutto il precedente numero di iscrizione, ivi incluse le lettere iniziali e finali

[27] - nel formato gg/mm/aaaa

Quadro IT2

Ulteriori informazioni su quei soci di raggruppamenti italiani : soci aventi sede in altro Stato della U.E., la cui licenza comunitaria sia stata rilasciata nel corso del 2000.

(riempire tanti fogli quanti ne occorrano)

Denominazione del socio [28]

Barrare il caso che interessa:

a) la licenza è stata ottenuta per la prima volta	☐
b) la licenza costituisce rinnovo di precedente licenza comunitaria	☐

Se si è indicato il caso b), riempire i seguenti campi:

Numero della precedente licenza comunitaria	data di rilascio [29]	data di scadenza 29

Denominazione del socio

Barrare il caso che interessa:

a) la licenza è stata ottenuta per la prima volta	☐
b) la licenza costituisce rinnovo di precedente licenza comunitaria	☐

Se si è indicato il caso b), riempire i seguenti campi:

Numero della precedente licenza comunitaria	data di rilascio [29]	data di scadenza [29]

Denominazione del socio

Barrare il caso che interessa:

a) la licenza è stata ottenuta per la prima volta	☐
b) la licenza costituisce rinnovo di precedente licenza comunitaria	☐

Se si è indicato il caso b), riempire i seguenti campi:

Numero della precedente licenza comunitaria	data di rilascio [29]	data di scadenza [29]

[28]-indicare la **esatta denominazione del socio**

[29]-nel formato gg/mm/aaaa

Quadro UE1

Ulteriori informazioni sui soci di raggruppamenti di altri Paesi U.E., la cui licenza comunitaria sia stata rilasciata nel corso del 2000.

(riempire tanti fogli quanti ne occorrano)

Denominazione del socio[30]

Barrare il caso che interessa:

a) la licenza è stata ottenuta per la prima volta	☐
b) la licenza costituisce rinnovo di precedente licenza comunitaria	☐

Se si è indicato il caso b), riempire i seguenti campi:

Numero della precedente licenza comunitaria	data di rilascio[31]	data di scadenza31

Denominazione del socio

Barrare il caso che interessa:

a) la licenza è stata ottenuta per la prima volta	☐
b) la licenza costituisce rinnovo di precedente licenza comunitaria	☐

Se si è indicato il caso b), riempire i seguenti campi:

Numero della precedente licenza comunitaria	data di rilascio31	data di scadenza31

Denominazione del socio

Barrare il caso che interessa:

a) la licenza è stata ottenuta per la prima volta	☐
b) la licenza costituisce rinnovo di precedente licenza comunitaria	☐

Se si è indicato il caso b), riempire i seguenti campi:

Numero della precedente licenza comunitaria	data di rilascio31	data di scadenza31

[30]-indicare la **esatta denominazione del socio qualora risulta dalla licenza comunitaria**

[31]-nel formato **gg/mm/aaaa**

Quadro UE2

Ulteriori informazioni sui soci di raggruppamenti di altri Paesi della U.E. la cui iscrizione all'Albo italiano degli autotrasportatori è avvenuta nel corso del 2000

(riempire tanti fogli quanti ne occorrano)

Denominazione del socio 32

Barrare la casella che interessa:

a) il socio risulta iscritto all'Albo ai sensi dell'art. 12 e 13, legge 6/6/74, n. 298 (prima iscrizione)	☐
b) il socio è stato iscritto all'Albo ai sensi dell'art. 15, in quanto trasformazione di altro/i soggetto/i già precedentemente iscritto/i	☐
c) il socio risulta essere stato già iscritto all'Albo in altra provincia	☐

Nel caso b), riempire i seguenti campi:

N.B. nel caso in cui il socio del caso b) risulti dalla trasformazione di più soggetti precedenti, indicare i dati relativi ad uno di essi, iscritto all'Albo antecedentemente al 2000.

Denominazione del precedente soggetto giuridico 33	N° di iscrizione all'Albo	data
Indirizzo		
C.A.P.	Comune	sigla Prov.

Nel caso c) riempire i seguenti campi:

Precedente Provincia in cui si era iscritti all'Albo (sigla)	Precedente numero di iscrizione all'Albo	Data di iscrizione all'Albo nella Precedente Provincia[34]

32-Indicare la esatta denominazione con cui il socio risulta iscritto all'Albo degli Autotrasportatori.
33-indicare la **esatta denominazione** con cui il soggetto giuridico risultava precedentemente iscritto all'Albo degli autotrasportatori.
34-nel formato gg/mm/aaaa.

01A8439

DECRETO 1° agosto 2001.

Modificazioni al decreto ministeriale 18 dicembre 2000, concernente le direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2001.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Visto l'art. 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2000, con il quale sono state emanate ai prefetti le direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2001;

Visto l'art. 1 del suddetto decreto ministeriale, con il quale sono fissati i giorni dell'anno 2001 nei quali è vietata la circolazione fuori dei centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;

Considerata la particolare intensità dei volumi di traffico previsti per il giorno 3 agosto dell'anno 2001, in relazione al movimento da e per i luoghi di villeggiatura per il periodo estivo di ferie;

Considerato che, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza della circolazione, conformemente agli obiettivi fissati dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ed ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo, si rende necessario limitare la circolazione fuori dei centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, anche nel giorno sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

1. I giorni dell'anno 2001, nei quali è vietata la circolazione fuori dei centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, elencati nell'art. 1 del decreto ministeriale 18 dicembre 2000, sono integrati con il seguente:

p-bis) dalle ore 16 alle ore 24 del 3 agosto.

2. Conseguentemente i divieti di circolazione previsti dagli articoli 8 e 11 del decreto ministeriale 18 dicembre 2000, sono integrati con il periodo orario contenuto nel comma precedente.

Art. 2.

1. Restano invariate tutte le altre disposizioni previste dal decreto ministeriale 18 dicembre 2000 ed in particolare le deroghe contenute nell'art. 3 dei citato decreto ed inoltre dal divieto sono esclusi i veicoli dotati di autorizzazione prefettizia già rilasciata ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto, nonché i veicoli provenienti dall'estero o dalla Sardegna purché muniti di idonea certificazione attestante la provenienza.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2001

Il Ministro: LUNARDI

01A8753

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2001.

Iscrizione della denominazione «Limone Costa d'Amalfi» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 1356/2001 della Commissione del 4 luglio 2001, la denominazione «Limone Costa d'Amalfi», riferita agli ortofrutticoli e cereali, è iscritta quale Indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della Indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1356/01 del 4 luglio 2001.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Limone Costa d'Amalfi» possono uti-

lizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 18 luglio 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO I

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ART. 5
DOP ( ) IGP (×)
N. nazionale del fascicolo: 10/2000

1. Servizio competente dello Stato membro:

nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;

indirizzo: via XX Settembre, 20 - 00187 Roma;

telefono: 06/4819968 - fax 06/42013126.

2. Associazione richiedente:

2.1.*a* Nome: «Consorzio valorizzazione limoni e derivati»; (Co.Va.L.D.);

2.2.*a* indirizzo: via S. Lucia, 3 - 84010 Minori (Salerno);

2.1.*b* nome: «Cooperativa amalfitana trasformazione agrumi»; (C.A.T.A.);

2.2.*b* indirizzo: via Salita Chiarito, 9 - 84011 Amalfi (Salerno);

2.3. composizione: produttori/trasformatori (×) altro ( );

3. Tipo di prodotto: classe 1.6 - limoni allo stato naturale.

4. Descrizione del disciplinare: (riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, par. 2).

4.1. Nome: «Limone Costa d'Amalfi».

4.2. Descrizione: forma del frutto ellittico-allungata, con umbone grande e appuntito e buccia di medio spessore dal colore giallo citrino a maturazione; peso dei frutti non inferiore a 100 g; flavedo ricco di olio essenziale; aroma a profumo forte; succo abbondante (con resa non inferiore al 25%) e con elevata acidità (non inferiore a 3,5 g/100 ml), di colore giallo paglierino; basso numero di semi.

4.3. Zona geografica: comprende, per intero, il territorio del comune di Atrani in provincia di Salerno e, parzialmente, il territorio dei seguenti comuni siti nella stessa provincia: Amalfi, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare. La zona delimitata è internazionalmente conosciuta come Costiera amalfitana o Costa d'Amalfi.

La perimetrazione della zona geografica interessata è riportata in allegato al disciplinare di produzione, sia su base cartografica che su relazione descrittiva.

4.4. Prova dell'origine: in Costiera amalfitana la presenza delle piante di limoni è ampiamente documentata, nei secoli scorsi, sin dagli inizi dell'XI secolo, soprattutto a seguito della scoperta della sua efficacia nel combattere lo scorbuto, malattia causata, come è noto, dalla carenza di vitamina C nell'organismo. Proprio per tale motivo, anche alla luce degli studi della famosa Scuola medica salernitana, la Repubblica di Amalfi dispose che a bordo delle navi vi fossero sempre provviste di tali frutti. Ciò servì anche ad incentivare l'impianto dei limoneti nella zona (XII-XIV secolo) che sin da tale periodo storico andarono ad occupare spazi sempre più vasti del litorale e delle colline limitrofe.

Notizie di tale diffusione sono riscontrabili anche su numerosi documenti dell'epoca medioevale. Camera, storico dell'ottocento, fa risalire le prime coltivazioni di limone ed arance nell'area amalfitana almeno al 1112, come risulta da una pergamena di tale anno da lui scoperta. Documenti autentici dal 1600 parlano di una larga diffusione dei «giardini di Limoni (horti)» lungo tutta la costa, mentre il Ferrari, nel 1646, descrive per la prima volta i *limon amalphitanus* che corrisponde quasi in pieno all'odierno *Sfusato amalfitano*. Sin da tale epoca si parla inoltre di un diffuso mercato dei limoni nella zona, con incremento progressivo delle quantità nel 1700 e, soprattutto, nella seconda metà dell'800 quando la merce veniva quasi tutta acquistata da commercianti provenienti da altre zone (Sorrento). Dopo tale periodo le piantagioni nuove cominciarono ad assottigliarsi, anche in relazione alla scarsa disponibilità di altri terreni, e l'opera dell'uomo fu finalizzata in particolare ai lavori di sistemazione del terreno (a terrazze) e all'intensificazione dei sesti di impianto.

I produttori sono tenuti ad iscrivere i propri limoneti in un apposito elenco, attivato, tenuto ed aggiornato dalla regione Campania. Ogni anno, entro dieci giorni dalla fine della raccolta, i produttori dichiarano il quantitativo prodotto. La struttura di controllo verifica che siano soddisfatti i requisiti tecnici richiamati dal disciplinare di produzione per l'iscrizione all'elenco e siano soddisfatti gli adempimenti previsti a carico dei produttori con lo scopo di identificare in modo adeguato i lotti di prodotto.

4.5. Metodo di ottenimento: la coltivazione tradizionalmente praticata, da secoli, prevede l'allevamento delle piante in una forma naturalmente globosa, poste sotto tipiche impalcature di legno di castagno, costituite da una palificazione verticale ed orizzontale, su cui vengono stagionalmente poste apposite coperture (per esempio «pagliarelle»), che hanno sia funzione di riparo dalle avversità meteoriche che di ritardo della maturazione dei frutti. Le piantagioni sono realizzate, a causa delle pendenze del terreno, a volte anche molto forti, su tipici terrazzamenti, inglobati in muretti di contenimento, fortemente caratterizzanti il paesaggio di tutta l'area costiera (gli universalmente noti «giardini di limoni della penisola amalfitana»).

Le tecniche di coltivazione sono quelle in uso da tempo nella zona e si avvalgono ancora di pratiche tradizionali (es. la formazione a mano delle conche per l'irrigazione) fortemente legate ai peculiari caratteri orografici, edafici e ambientali propri della zona.

Le produzioni che si ottengono sono soprattutto distinguibili per il periodo di raccolta; quella estiva è di gran lunga più redditizia e richiesta di quella invernale-primaverile per la minore concorrenza dell'offerta proveniente da altre aree di produzione (Sicilia).

Il prodotto è posto in vendita in contenitori rigidi, con capienza da un minimo di 0,5 kg ad un massimo di 15 kg. Le confezioni sono contrassegnate dalla I.G.P. e dalla relativa etichetta.

4.6. Legame: già il nome della cultivar «*Sfusato Amalfitano*» sta a testimoniare il suo forte legame con la zona geografica interessata. Va aggiunto che tale varietà è coltivata quasi esclusivamente in quest'area e le caratteristiche qualitative intrinseche dei frutti sono andate differenziandosi attraverso i secoli in relazione alle peculiarità dell'ambiente circostante. Ci si riferisce, in particolare, all'aroma, al profumo, alla succosità e all'acidità del succo che hanno reso così famoso nel mondo questo frutto. La coltivazione del limone nella costiera amalfitana ha prevalso via via su tutte le altre, svolgendo un ruolo fondamentale non solo per l'economia della zona ma anche per la caratterizzazione del paesaggio (non va dimenticato il risvolto turistico che molto poggia sul connubio «blu del mare/verde degli agrumeti») e per la tutela idrogeologica del territorio.

4.7. Struttura di controllo:

nome: Istituto mediterraneo di certificazione dei processi e dei prodotti agroalimentari (Is.Me.Cert.);

indirizzo: c/o Assessorato agricoltura regione Campania - Centro direzionale Isola A6 - 80143 Napoli.

4.8. Etichettatura: le indicazioni riportate in etichetta, a caratteri chiari ed indelebili, sono:

1) la I.G.P. Limone Costa d'Amalfi;

2) il nome dell'azienda produttrice;

3) la quantità di prodotto effettivamente contenuta nella confezione;

4) l'anno di produzione.

Dovrà figurare il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo scelto costituito da un limone affogliato, posto sul lato sinistro di un doppio cerchio che racchiude su uno sfondo giallo la scritta di colore nero «Limone Costa d'Amalfi». All'interno del doppio cerchio vi è il profilo della costa, da Maiori fino a Capo Conca, mentre in primo piano vi è un cespuglio di macchia mediterranea. I riferimenti colorimetrici sono indicati nel disciplinare di produzione.

4.9. Disposizioni nazionali:

Parte riservata alla commissione;

N. CE: IT/00116/2000.01.03;

Data di ricevimento del fascicolo integrante 15 marzo 2000.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «LIMONTE COSTA D'AMALFI»

Art. 1.

L'Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Limone Costa d'Amalfi» è riservata ai limoni che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 e dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

L'Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Limone Costa d'Amalfi» designa i limoni prodotti nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare, riferibili alla cultivar «*Sfusato*» avente le caratteristiche afferibili all'ecotipo amalfitano.

Art. 3.

La zona di produzione del «Limone Costa d'Amalfi» di cui al presente disciplinare comprende:

l'intero territorio del comune di Atrani;

parte del territorio dei comuni di: Amalfi, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare.

La descrizione del confine è effettuata dall'estremo ovest fino a raggiungere l'estremo est. Il confine sud è individuato dal Mar Tirreno.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 197 IV N.O. «Positano»:

partendo da ovest il confine dell'area interessata dalla coltivazione del «Limone Costa d'Amalfi» inizia con la delimitazione tra la provincia di Napoli e quella di Salerno all'altezza del Mar Tirreno; prosegue incrociando la strada statale Amalfitana n. 163 e quindi devia lungo il sentiero che da P.ta Pantanello porta alla frazione Corvo e, procedendo lungo il sentiero che porta a S. Maria del Castello, giunge al rudere «Il Mandrino» passando al di sotto di monte Gambera e di monte Pertuso, attraverso il colle di Latte. Dal Mandrino esso continua fino alla grotta di S. Barbara, percorrendo il sentiero che attraversa la frazione Nocella, la località Grotte, la località «I Cannati» e il colle «La Serra». Da qui, il confine prosegue fino ad incrociare la strada statale che da Furore porta a Bomerano, e quindi lungo la stessa strada, imbocca il sentiero che giunge a Tovere attraverso le località Pino e Acquarola e giunge in prossimità dell'abitato di Tovere. Di qui prosegue lungo il sentiero che porta al convento di Cospita (carta di Amalfi).

Carta I.G.M. n. 197 IV N.E. «Amalfi»:

dal convento di Cospita, il confine raggiunge la contrada Lucibello, proseguendo lungo le pendici del monte Sorca, e di qui giunge al rudere delle Ferriere, passando al di sopra della località Frassito. Dal rudere procede lungo il sentiero che da Punta d'Aglio porta a Scala e da qui prosegue lungo la via provinciale Scala-Ravello, fino all'altezza della Madonna della Pomice (carta di Nocera Inferiore).

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 111 S.E. «Nocera Inferiore»:

a partire dalla via provinciale, all'altezza della Madonna della Pomice, il confine procede lungo la delimitazione tra i comuni di Ravello e Minori e, quindi, all'altezza di C.se Ciaramello, prosegue lungo il sentiero che porta a Paternò S. Elia, passando sotto Punta Mele, attraversando il vallone Capo d'Acqua e Vitagliano. Da qui procede lungo il sentiero che conduce a Polvica di Tramonti, attraversando la contrada Casale, la frazione Carbonaro, S. Caterina e Zamafaro, fino ad arrivare all'abitato di Figlino e quindi a Polvica. Da qui procede lungo la via comunale per la frazione Torina attraversando Forno Vecchio e Cardamone. Esso prosegue per un breve tratto lungo il sentiero che dalla località Gete sfiora la località Pendolo ed arriva al di sotto di Colle Vigne, sfiorando Pizzolungo e la località Mandrino. Esso prosegue fino al Vallone di Vecite, incontrando la località Macchione, passando tra il Vallone dei Fuondi e le vene di S. Antonio (carta di Amalfi).

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 197 IV N.E. «Amalfi»:

partendo dal vallone Vecite (carta di Nocera Inferiore), il confine costeggia Paternoster, il colle Pascullo, colle La Misericordia, la località S. Maria, le Vene del Suono, passando al di sopra della località Badia, e al di sotto di Grotta Piana e monte Pertuso. Da qui discende al di sotto del monte «l'Uomo a cavallo», costeggia il vallone S. Nicola, la località Falanca, fino a S. Maria del Popolo. Prosegue passando in prossimità della sorgente Cannillo tra la località Simicella e San Gineto, fino alle falde del monte Falerio (carta di Pastena).

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 197 I N.O. «Pastena»:

il confine segue il sentiero che passa tra il monte Falerio ed il monte Collo (carta di Salerno).

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 185 II S.O. «Salerno»:

il confine segue il sentiero che passando al di sopra della località Manganala, sfiora l'abitato di Albori, prosegue al di sotto di Poggio Pianello e arriva alla frazione S. Vincenzo. Di qui segue la via comunale per Dragonea e, quindi, all'altezza della frazione Padovani, continua lungo il vallone fino all'incrocio con la strada statale n. 18, all'altezza della frazione Molina, continuando lungo la suddetta strada fino alla via comunale che da Vietri sul Mare porta alla frazione Marina e di qui alla Torre della Cristarella e, quindi, al Mar Tirreno.

Art. 4.

Il sistema di coltivazione deve essere quello tradizionalmente adottato nella zona, fortemente legato ai peculiari caratteri orografici e pedologici. Le unità colturali tipiche prevalenti sono costituite da terrazzamenti inglobati in muretti di contenimento (macere).

I sesti e le distanze di piantagione ed i sistemi di potatura dei limoneti di cui al presente disciplinare sono quelli in uso tradizionale nella zona.

La forma di allevamento è riconducibile ad un vaso libero, detta localmente «cupola», adattata ad un idoneo sistema di copertura. È facoltà degli organi tecnici regionali ammettere anche forme di allevamento diverse, nel rispetto comunque delle specifiche caratteristiche di qualità del prodotto descritte nel successivo art. 6.

La tecnica tradizionale di produzione consiste nel coltivare le piante sotto impalcature di pali di legno, preferibilmente di castagno (di altezza non inferiore a cm 180), utilizzando eventualmente coperture di riparo dagli agenti atmosferici avversi e per garantire una scalarità di maturazione dei frutti.

La densità d'impianto non dovrà essere superiore ad 800 piante per ettaro.

La raccolta va effettuata nel periodo che va dal 1° febbraio al 31 ottobre, in funzione del conseguimento delle caratteristiche qualitative di cui al successivo art. 6 e delle particolari richieste

del mercato in tale periodo. Tuttavia, in considerazione soprattutto dell'andamento climatico dell'annata, la regione Campania si riserva di modificare tali date con proprio provvedimento.

La raccolta dei frutti dalla pianta deve essere effettuata a mano; va impedito il contatto diretto dei limoni con il terreno.

La produzione massima consentita di limoni per ettaro ammessa a tutela non deve superare le 25 tonnellate in coltura specializzata o promiscua (in tal caso si intende la produzione ragguagliata).

I limoni raccolti devono presentarsi sani, indenni da attacchi parassitari, come per legge.

Art. 5.

Gli impianti idonei alla produzione dell'I.G.P. «Limone Costa d'Amalfi», sono iscritti nell'apposito elenco, attivato, tenuto e aggiornato dalla regione Campania, direttamente attraverso i propri uffici competenti per territorio o attraverso organismi conformi alle norme EN 45011.

Gli organi tecnici sono tenuti a verificare, anche attraverso opportuni sopralluoghi, i requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco di cui sopra

Entro dieci giorni dalla data indicata di fine raccolta deve essere presentata, all'organismo che detiene l'elenco, la denuncia finale di produzione dell'anno.

Durante il periodo della raccolta, il predetto organismo può rilasciare, su conformi denuncie di produzione, parziali ricevute di produzione.

Art. 6.

Il prodotto ammesso a tutela, all'atto dell'immissione al consumo o quando è destinato alla trasformazione deve avere le seguenti caratteristiche:

forma del frutto: ellittico-allungata; lobo pedicellare lievemente prominente, con area basale media;

dimensioni medio-grosse, peso non inferiore a 100 grammi; i limoni con peso inferiore a 100 g ma in possesso delle altre caratteristiche di cui al presente articolo, possono essere destinati alla trasformazione;

penduncolo: di medio spessore e lunghezza;

attacco al peduncolo: forte;

umbone (apice): grande e appuntito;

solco apicale: quasi assente;

residuo stilare: assente;

colore della buccia: giallo citrino;

buccia (flavedo ed albedo): di spessore medio;

flavedo: ricco di olio essenziale, aroma e profumo forte;

asse carpellare: rotondo, medio e semipieno;

polpa: di colore giallo paglierino, abbondante (resa uguale o superiore al 25%) e con elevata acidità (non inferiore a 3,5/100 ml).

Art. 7.

L'immissione al consumo del I.G.P. «Limone Costa d'Amalfi» deve avvenire secondo le seguenti modalità:

il prodotto deve essere posto in vendita in appositi contenitori rigidi, con capienza da un minimo di 0,5 kg fino ad un massimo di 15 kg, realizzati con materiale di origine vegetale, con cartone o con altro materiale riciclabile, consentito, in ogni caso, dalle normative comunitarie. Sono ammessi anche contenitori rigidi di cartone. Sulle confezioni contrassegnate ad I.G.P., o sulle etichette apposte sulle medesime, devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili delle stesse dimensioni, le seguenti indicazioni:

a) «Limone Costa d'Amalfi» e «Indicazione geografica protetta» (o la sua sigla I.G.P.);

b) il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice o produttrice;

c) la quantità di prodotto effettivamente contenuto nella confezione, espressa in conformità alle norme vigenti.

Dovrà figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'Indicazione geografica protetta. Il simbolo grafico è costituito da un limone affogliato che è posto sul lato sinistro di un doppio cerchio che racchiude su uno sfondo giallo la scritta di colore nera Limone Costa d'Amalfi. All'interno del doppio cerchio vi è il profilo della costa, da Maiori fino a Capo Conca mentre in primo piano vi è un cespuglio di macchia mediterranea. Il limone e lo sfondo sono di colore giallo pantone CV, mentre le foglie del limone, il cespuglio e la seconda linea di colline sono di colore verde pantone 369 CV, la prima e la terza linea di colline sono di colore verde pantone 349 CV, il mare di colore blu pantone 301 CV ed il cielo azzurro pantone 297 CV.

Dovrà figurare, inoltre, la dizione «prodotto in Italia» per le partite destinate all'esportazione.

I prodotti elaborati, derivanti dalla trasformazione del limone, possono utilizzare, nell'ambito della designazione degli ingredienti, il riferimento al nome geografico «Costa d'Amalfi» a condizione che rispettino le seguenti condizioni:

1) i limoni, utilizzati per la preparazione del prodotto, siano esclusivamente quelli conformi al presente disciplinare;

2) sia esattamente indicato il rapporto ponderale tra quantità utilizzata della I.G.P. «Limone Costa d'Amalfi» e quantità di prodotto elaborato ottenuto;

3) l'elaborazione e/o la trasformazione dei limoni avvenga esclusivamente nell'intero territorio dei comuni individuati all'art. 3 del presente disciplinare;

4) venga dimostrato l'utilizzo della I.G.P. «Limone Costa d'Amalfi» mediante l'acquisizione delle ricevute di produzione, rilasciate dai competenti organi della regione ai sensi dell'art. 5 del presente disciplinare, e la annotazione sui documenti ufficiali.

Il controllo del corretto utilizzo dell'I.G.P. «Limone Costa, d'Amalfi» per i prodotti elaborati e/o trasformati potrà essere delegato dall'organismo di controllo al consorzio di tutela e valorizzazione che ne faccia richiesta.

Alla Indicazione geografica protetta, di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare l'Indicazione geografica protetta.

Art. 8.

Chiunque produce, pone in vendita, utilizza per la trasformazione o comunque distribuisce per il consumo, con la I.G.P. «Limone Costa d'Amalfi», un prodotto che non risponda alle condizioni ed ai requisi stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma di legge.

01A8603

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 20 luglio 2001.

Disposizioni in materia di determinazione del valore di mercato dei terreni e fabbricati. (Provvedimento n. 1915/G).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazioni ed in particolare l'art. 18, comma 2, che attribuisce all'ISVAP il potere di stabilire con proprio provvedimento le modalità ed i metodi per la determinazione del valore di mercato dei terreni e fabbricati;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'art. 64, comma 3, che attribuisce all'Agenzia del territorio la funzione di gestire l'osservatorio del mercato immobiliare ed i connessi servizi estimativi che può offrire direttamente sul mercato;

Ritenuta la necessità di stabilire i suddetti metodi che, ai sensi dell'art. 18, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 173/1997, dovranno essere indicati nella nota integrativa al bilancio di esercizio;

Dispone:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione individuato dall'art. 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, determinano il valore di mercato dei terreni e fabbricati secondo i metodi e le modalità stabiliti nel presente provvedimento.

2. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano anche ai fini della determinazione del valore di mercato dei terreni e fabbricati di proprietà delle società immobiliari nelle quali l'impresa di assicurazione detenga più del cinquanta per cento del capitale sociale aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola.

Art. 2.

Definizione di valore di mercato

1. Per valore di mercato si intende il prezzo al quale il bene immobiliare può essere venduto al momento della valutazione con un contratto privato tra un venditore ed un compratore assumendo che la vendita avvenga in condizioni normali, cioè tali che:

entrambe le parti agiscano in condizioni di uguaglianza, liberamente, prudentemente ed in modo informato;

sia disponibile un ragionevole lasso di tempo, tenuto conto della natura del bene, per espletare le pratiche per commercializzare l'immobile, condurre le trattative, definire il prezzo e le condizioni e per la stipula dell'atto;

le condizioni di mercato ne consentano una vendita regolare;

il bene formi oggetto di un'offerta sul mercato per un ragionevole lasso di tempo;

il venditore non sia indotto da circostanze attinenti alla sua situazione economico-finanziaria a dover necessariamente realizzare l'operazione;

l'acquirente non abbia un interesse particolare nell'immobile legato a fattori economicamente non rilevanti per il mercato.

Art. 3.

Modalità delle valutazioni

1. Il valore di mercato è determinato attraverso una valutazione distinta di ogni terreno e di ogni fabbricato.

2. La valutazione di più cespiti può essere effettuata in maniera congiunta qualora gli stessi abbiano destinazione funzionale unitaria; tale circostanza è adeguatamente illustrata nella relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 9.

Art. 4.

Periodicità delle valutazioni

1. La valutazione dei terreni e fabbricati deve essere aggiornata in presenza di variazioni significative nelle loro caratteristiche o nel mercato omogeneo di riferimento e, in ogni caso, almeno ogni cinque anni.

Titolo II

METODI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO

Art. 5.

Determinazione del valore di mercato

1. Il valore di mercato dei terreni e fabbricati è determinato con l'ausilio di metodologie di tipo patrimoniale. In particolare, lo stesso è individuato in base alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni e tenendo conto della loro redditività.

2. Per gli immobili concessi in locazione la determinazione del valore di mercato tiene conto del canone di locazione in relazione alla data di scadenza del contratto, alle eventuali clausole di revisione del canone ed alle ipotesi di revisione dello stesso.

3. Il valore di mercato è determinato al netto delle imposte di trasferimento della proprietà del bene e di ogni altra spesa.

Art. 6.

Caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni immobili

1. Si considerano caratteristiche di tipo intrinseco quelle attinenti alla materialità del bene (tipo e qualità della costruzione, condizioni di conservazione ecc.).

2. Sono caratteristiche di tipo estrinseco quelle rivenienti da fattori esterni al bene quali, ad esempio, quelle di tipo giuridico (vincoli urbanistici, diritti di godimento altrui, ecc.) ed economico (costi di manutenzione, redditività, ecc.).

3. Rientrano tra le caratteristiche di tipo estrinseco le possibilità di destinazioni di uso del cespite alternative rispetto a quella attuale, a condizione che le caratteristiche dello stesso, oggettivamente valutate, lo consentano.

Art. 7.

Valutazione comparativa

1. Qualora siano disponibili informazioni attendibili ed adeguatamente documentate sui prezzi di mercato di immobili simili a quello oggetto di valutazione, il valore del cespite può essere determinato tenendo conto dei suddetti prezzi, operando gli aggiustamenti necessari in relazione alle caratteristiche del bene, alla sua redditività e ad ogni ulteriore elemento che si ritiene rilevante.

2. L'applicazione della disposizione di cui al comma precedente è consentita a condizione che le caratteristiche degli immobili presi a comparazione presentino un sufficiente grado di omogeneità con quelle dell'immobile oggetto di valutazione.

Art. 8.

Casi particolari

1. Il valore di mercato di un terreno o fabbricato concesso in locazione con facoltà di acquisto è determinato, per la durata del contratto, attualizzando i canoni di locazione ed il valore di riscatto del cespite, secondo un tasso individuato facendo riferimento al rendimento di attività finanziarie a basso rischio aventi durata residua coerente con quella del contratto di locazione. In alternativa, il valore di mercato può essere individuato in misura pari al valore di mercato al momento in cui il terreno o fabbricato è concesso in locazione, ridotto della quota-parte, maturata al momento della valutazione, della differenza tra il predetto valore di mercato ed il valore di riscatto al termine del contratto.

2. Il valore di mercato di un fabbricato in corso di costruzione è determinato in misura pari alla somma del valore di mercato dell'area e dei costi sostenuti fino alla data della valutazione o, in alternativa, al valore di mercato del fabbricato al termine della costruzione dedotti i costi che si dovranno sostenere per il completamento dello stesso.

Titolo III

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO

Art. 9.

Relazioni di stima

1. Il valore di mercato di ciascun terreno o fabbricato risulta da una relazione di stima, sottoscritta da un esperto di cui all'art. 10 contenente, tra l'altro, l'identificazione del bene, la descrizione delle sue principali caratteristiche, la sua ubicazione, la destinazione urbanistica, il corrente utilizzo e la redditività.

2. La relazione di stima deve essere particolareggiata e deve esporre, con chiarezza, il percorso logico delle operazioni svolte e delle scelte operate che conducono alla determinazione del valore di mercato.

3. L'esperto motiva adeguatamente i casi in cui non sia possibile determinare il valore di mercato di un terreno o fabbricato.

4. Con la sottoscrizione della relazione di stima il perito, sotto la propria responsabilità, deve attestare di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità.

Art. 10.

Esperti

1. Le imprese di cui all'art. 1, comma 1, affidano l'incarico di determinare il valore di mercato dei terreni o fabbricati ad esperti iscritti ininterrottamente da

almeno cinque anni in un albo professionale la cui appartenenza comporta l'idoneità ad effettuare valutazioni tecniche ed economiche di beni immobili.

2. Gli esperti incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti delle imprese di assicurazione ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e dell'art. 11, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

3. L'incarico può essere affidato ad una persona giuridica a condizione che:

la società sia dotata di una struttura organizzativa adeguata all'incarico che assume;

nell'oggetto sociale della stessa sia espressamente prevista la valutazione di beni immobili;

le relazioni di stima di cui all'art. 9 siano sottoscritte da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti.

4. L'affidamento dell'incarico forma oggetto di deliberazione del competente organo amministrativo dell'impresa (consiglio di amministrazione o comitato esecutivo) il quale accerta:

il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e delle condizioni di cui al comma 3;

che i soggetti incaricati siano dotati di un'esperienza nel campo delle valutazioni immobiliari adeguata all'incarico conferito.

Art. 11.

Giudizio di congruità

1. L'ISVAP, ove lo ritenga opportuno, può disporre che l'impresa di cui all'art. 1, comma 1, incarichi l'Agenzia per il territorio, di cui all'art. 64, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di esprimere un giudizio di congruità tecnico-economica sulla relazione di stima di cui all'art. 9.

2. Le spese per il giudizio dell'Agenzia per il territorio sono a carico dell'impresa committente.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

Informazione in nota integrativa

1. Le imprese indicano i metodi seguiti per la determinazione del valore di mercato dei terreni e fabbricati nella nota integrativa, parte B.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Sono valide le valutazioni già effettuate in conformità alle disposizioni di cui ai titoli I e II ed agli articoli 9, commi 1 e 3, e 10, commi 1, 2 e 3.

Art. 14.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A8608

UNIVERSITÀ DEL SANNIO IN BENEVENTO

DECRETO RETTORALE 4 luglio 2001

Approvazione dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visti gli atti relativi alla costituzione ed al funzionamento del senato accademico integrato;

Vista la deliberazione assunta nella seduta del 28 marzo 2001, con la quale il senato accademico integrato ha approvato lo statuto dell'Università degli studi del Sannio ;

Vista la deliberazione assunta nella seduta dell'11 aprile 2001, con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole all'approvazione del predetto statuto;

Vista la nota del 16 aprile 2001, prot. n. 3043, con la quale lo statuto di questa Università è stato inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Visto il decreto ministeriale del 16 maggio 2001, con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha formulato alcuni rilievi di legittimità e/o di merito sugli articoli 13, comma 4, 14, comma 1, 18, comma 4, 19, comma 1, 26, comma 2, 28, 35, commi 3 e 7, 36, comma 4, 39, comma 1, lettere *k), l), m), n)* e *o)*, 50, commi 1 e 2, 53 e 54 dello statuto;

Vista la deliberazione assunta nella seduta del 13 giugno 2001, con la quale il senato accademico integrato ha deliberato di non conformarsi ai predetti rilievi;

Vista la deliberazione assunta nella seduta del 18 giugno 2001, con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere contrario all'accoglimento dei predetti rilievi di legittimità e/o di merito formulati dal Ministero;

Attesa la necessità di procedere all'emanazione dello statuto;

Decreta:

Ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, è emanato lo statuto dell'Università degli studi del Sannio, allegato al presente decreto, per formarne parte integrante.

Benevento, 4 luglio 2001

Il rettore: CIMITILE

ALLEGATO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO

STATUTO

TITOLO I
Princìpi e fonti

Art. 1.
Compiti primari

1. L'Università degli studi del Sannio, di seguito denominata anche Università o Ateneo, è una istituzione pubblica autonoma, indipendente da qualsiasi orientamento ideologico, politico, religioso ed economico, che ha quali compiti istituzionali primari la formazione e la ricerca scientifica e tecnologica.

2. L'Università è fondata sulla inscindibile unione della didattica e della ricerca scientifica delle quali garantisce il libero esercizio, lo sviluppo e la diffusione.

3. L'Università persegue e garantisce:

a) la inviolabilità della libertà di insegnamento e di ricerca e l'autonomia delle proprie strutture didattiche e scientifiche;

b) la programmazione delle proprie attività e l'impegno delle proprie risorse per il permanente conseguimento di obiettivi di alta qualità scientifica e formativa, anche attraverso il monitoraggio e la autovalutazione delle proprie capacità e dei risultati raggiunti.

Art. 2.
Comunità universitaria

1. L'Università promuove le condizioni che rendono effettive la realizzazione e la permanenza all'interno dell'Ateneo di un alto livello di qualità della vita accademica di tutte le componenti della comunità universitaria, con particolare riferimento ad ambienti e strutture per lo studio, il lavoro e la ricerca.

2. L'Università valorizza il contributo alla realizzazione dei propri fini istituzionali dei singoli membri della comunità universitaria e delle loro libere associazioni ed assicura e regola tale contributo con i regolamenti di Ateneo e delle strutture scientifiche e didattiche.

Art. 3.
Diritti fondamentali

1. La comunità dell'Università degli studi del Sannio, costituita dal concorso responsabile dei docenti e dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, persegue i propri fini istituzionali con azioni ispirate all'obiettivo dello sviluppo della persona nel rispetto e nell'affermazione dei suoi diritti fondamentali.

2. L'Università promuove tutte le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio con iniziative autonome, cooperando con gli enti pubblici a ciò specificamente preposti e incentivando altri interventi pubblici o privati. In particolare, promuove la residenzialità degli studenti.

3. L'Università si impegna a soddisfare le esigenze di orientamento degli studenti.

4. L'attività dell'Università si conforma ai princìpi di pubblicità degli atti e di accesso ai documenti, di semplicità e snellimento delle procedure, del controllo della regolarità degli atti e verifica dei risultati raggiunti.

5. Ciascuna componente accademica ha diritto di riunirsi in assemblea.

Art. 4.
Rapporti con l'esterno

1. L'Università si riconosce, fra l'altro, come uno dei fattori primari dello sviluppo permanente sociale, economico e culturale del Sannio e delle aree interne della Campania. In tale ruolo:

a) promuove e sviluppa i rapporti con le istituzioni territoriali pubbliche e private, con le imprese e le associazioni di categoria, con le formazioni sociali e le organizzazioni del mondo del lavoro per la diffusione e la valorizzazione dei risultati e delle acquisizioni della ricerca scientifica e tecnologica;

b) assume come impegno irrinunciabile la cooperazione accademica, culturale, scientifica regionale, nazionale, europea ed internazionale, promuovendo la collocazione del proprio contributo e la propria presenza stabile nel sistema regionale e nazionale e nello spazio europeo comune dell'alta formazione e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 5.
Princìpi fondamentali

Il presente statuto dell'Università degli studi del Sannio è adottato in armonia con i princìpi della Costituzione, in particolare con quelli sanciti negli articoli 2, 3, 9, 33 e 34, e in attuazione delle vigenti disposizioni legislative sull'ordinamento universitario.

Art. 6.
Fonti

1. Le attività dell'Università degli studi del Sannio sono regolate, oltre che dalla legge e dal presente statuto, dai regolamenti di Ateneo e dai regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca.

2. Sono regolamenti di Ateneo:

a) il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

b) il regolamento didattico di Ateneo;

c) il regolamento di Ateneo per il monitoraggio e l'autovalutazione delle attività didattiche e di ricerca;

d) il regolamento di Ateneo per il controllo di gestione;

e) il regolamento generale di Ateneo.

3. I regolamenti di cui ai punti *a)* e *d)* sono approvati, a maggioranza assoluta dei componenti, dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico; i regolamenti di cui ai punti *b), c)* ed *e)* sono approvati, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione in prima votazione ed a maggioranza assoluta dei votanti nelle deliberazioni successive. I regolamenti sono emanati dal rettore dopo l'approvazione degli organi competenti.

4. Le attività delle strutture didattiche e di ricerca previste dal presente statuto e dotate di autonomia di gestione o di bilancio, sono regolate da uno specifico regolamento di struttura in conformità con quanto stabilito dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo. I regolamenti delle strutture e i loro eventuali e successivi aggiornamenti sono emanati con decreto del rettore, dopo l'approvazione del senato accademico o del consiglio di amministrazione a cui sono sottoposti dalle strutture competenti secondo le procedure e le modalità definite da questo stesso statuto.

TITOLO II
Attività e strutture didattiche

CAPO I - Attività didattica

Art. 7.
Princìpi ispiratori della didattica

1. L'Università degli studi del Sannio, sulla base dello stato e dello sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, in coerenza con le esigenze di conoscenza e competenze degli individui e della società, organizza attività e servizi didattici primariamente finalizzati all'acquisizione da parte degli studenti di una alta formazione culturale, scientifica, tecnica e professionale, nonché dei titoli di studio universitari che la certificano.

2. La progettazione, la organizzazione e la realizzazione delle attività e dei servizi didattici sono ispirate:

a) ai criteri ed ai più elevati livelli di qualità nazionali, europei ed internazionali della formazione universitaria;

b) al diritto di accesso e di frequenza degli studenti;

c) alla mobilità nazionale, europea ed internazionale degli studenti;

d) al bilanciamento dell'impegno e dei carichi didattici degli studenti con i tempi previsti per il conseguimento dei titoli di studio;

e) all'orientamento e al tutorato finalizzati a minimizzare il fenomeno dell'abbandono degli studi universitari e dei ritardi nel completamento degli studi;

f) alla formazione permanente e all'aggiornamento continuo dei contenuti, dei metodi e degli strumenti didattici.

Art. 8.
Sistema didattico e corsi di studio

1. L'Università del Sannio persegue i propri obiettivi didattici organizzando un sistema didattico fondato su una molteplicità di cicli di corsi di studio, ciascuno caratterizzato da una definita durata temporale e, quando previsto, da un predefinito numero di crediti formativi universitari (cfu). In particolare i cicli di studio sono:

a) il corso di laurea;

b) il corso di master di primo livello, post-laurea, non inferiore a 60 cfu;

c) il corso di laurea specialistica;

d) il ciclo di master di secondo livello, post-laurea-specialistica, non inferiore a 60 cfu;

e) la scuola di specializzazione, organizzata in coerenza con le direttive dell'Unione europea e le leggi in materia;

f) il dottorato di ricerca.

2. I cicli di studio del sistema didattico dell'Università degli studi del Sannio rispettano le norme ed i vincoli dettati dalle leggi, dai decreti ministeriali in materia, dal regolamento didattico di Ateneo. In particolare, i corsi di laurea e di laurea specialistica, comunque denominati, sono istituiti nell'ambito delle classi di corsi di studio definite dai decreti ministeriali e nel rispetto dei vincoli dettati da tali definizioni.

3. In coerenza col proprio sistema didattico, l'Università rilascia titoli di studio di laurea, laurea specialistica, master di primo livello, master di secondo livello, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca. Il titolo di studio viene conseguito al termine del relativo ciclo di studio attivato dall'Università, in osservanza dei decreti ministeriali e, per la laurea e la laurea specialistica, nell'ambito della classe di appartenenza.

4. Nel rispetto delle leggi vigenti e in accordo con la sua dichiarazione di politica europea in materia di istruzione nel quadro del programma Socrates/Erasmus, l'Università aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università dell'Unione europea a qualsiasi livello di corso di studio.

Art. 9.
Altre attività didattiche

L'Università può attivare, secondo le modalità e la disciplina definite dal regolamento didattico di Ateneo, anche in collaborazione con enti pubblici o privati:

a) servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati al completamento della formazione richiesta dai diversi cicli di studio;

b) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione ed ai concorsi pubblici, corsi di aggiornamento professionale, corsi di perfezionamento scientifico, corsi di alta formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori;

c) cicli di studio in concorso con altri atenei italiani ed esteri sulla base di convenzioni o regolamenti consortili.

Art. 10.
Regolamento didattico di Ateneo e regolamenti delle strutture didattiche

1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina gli aspetti comuni relativi agli ordinamenti didattici, all'attivazione, all'organizzazione, alla realizzazione ed alla eventuale disattivazione dei cicli di studio, è redatto nel rispetto del presente statuto, delle disposizioni di legge e dei decreti ministeriali ed è sottoposto alla approvazione del MURST prima della sua emanazione. In applicazione dei principi di cui al precedente art. 7, comma secondo, lettera *e)*, del presente statuto, il regolamento didattico di Ateneo deve definire i servizi di Ateneo di coordinamento e supporto alle attività di orientamento e tutorato.

2. I regolamenti delle strutture didattiche, redatti nel rispetto dei regolamenti di Ateneo e delle altre strutture didattiche cui afferiscono, specificano gli aspetti organizzativi delle classi e dei corsi di studio. I regolamenti delle strutture didattiche debbono definire l'organizzazione e la disciplina delle attività di orientamento e tutorato, facendo anche ricorso ai servizi specifici di Ateneo.

3. I suddetti regolamenti disciplinano, altresì, le attività di monitoraggio e valutazione della didattica che vengono affidate alle commissioni didattiche paritetiche di cui all'art. 12, comma 3 del decreto ministeriale n. 509/1999, coordinate da una commissione didattica paritetica di Ateneo appositamente istituita dal senato accademico, sentito il parere del nucleo di valutazione di Ateneo, che ne fissa funzioni e composizione.

CAPO II - Strutture didattiche

Art. 11.
Strutture didattiche

Il sistema didattico dell'Università del Sannio è composto dalle seguenti strutture:

a) le facoltà;

b) le classi di corso di studio;

c) i corsi di studio;

d) le altre strutture previste dal regolamento didattico di Ateneo per realizzare i servizi didattici stabiliti dalla normativa vigente e dal presente statuto.

Sezione I - Facoltà

Art. 12.
Facoltà

1. La facoltà è la struttura entro la quale i professori e i ricercatori di ruolo svolgono la propria attività didattica.

2. Su iniziativa del senato accademico e nel rispetto della normativa vigente possono essere istituite nuove facoltà. Ad ogni facoltà deve afferire almeno una classe di corso di studio.

3. L'afferenza di una classe di corso di studio ad una facoltà è definita dal senato accademico, sentito il nucleo di valutazione di Ateneo e in coerenza con il regolamento didattico di Ateneo. Una medesima classe di corso di studio può afferire ad una sola facoltà.

4. Sono organi delle facoltà: il preside, il consiglio di facoltà e la commissione didattica paritetica.

Art. 13.
Preside

1. Il preside rappresenta la facoltà, convoca e presiede il consiglio di facoltà e ne rende esecutive le deliberazioni. Vigila sulle attività didattiche che fanno capo alla facoltà. Esercita, inoltre, tutte le competenze attribuitegli dallo statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente.

2. Il preside viene eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno di ruolo e fuori ruolo della facoltà ed è nominato con decreto del rettore.

3 Il preside dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

4. Il preside viene eletto dal consiglio di facoltà. L'elezione avviene nella prima votazione a maggioranza degli aventi diritto al voto; nelle votazioni successive a maggioranza dei votanti. La convocazione del consiglio di facoltà per l'elezione del preside è effettuata, sentito il preside uscente, dal decano della facoltà o, in caso di sua assenza o impedimento o di coincidenza con il preside, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità di ruolo, almeno venti giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di centocinquanta giorni prima della scadenza del mandato o di cessazione anticipata del mandato precedente. In quest'ultimo caso la convocazione del consiglio deve aver luogo entro quaranta giorni dalla cessazione e fino al rinnovo della carica le funzioni di preside sono esercitate, limitatamente all'ordinaria amministrazione, dal decano come sopra precisato. Il consiglio di facoltà per l'elezione del preside è presieduto dal decano che lo ha convocato.

5. Al preside è corrisposta un'indennità di carica determinata dal consiglio di amministrazione.

Art. 14.
Consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo, da una rappresentanza dei ricercatori, da un rappresentante del personale tecnico e amministrativo afferente alla facoltà, da una rappresentanza degli studenti iscritti alla facoltà. I rappresentanti dei ricercatori sono pari ad 1/3 dei professori di ruolo. I rappresentanti degli studenti sono in numero pari al 20 per cento dei professori di ruolo e dei ricercatori presenti in consiglio. La rappresentanza dei ricercatori dura in carica tre anni e viene adeguata all'inizio di ogni anno accademico per lo scorcio del triennio con elezioni integrative. La rappresentanza degli studenti dura in carica due anni e viene adeguata all'inizio di ogni anno accademico per lo scorcio del triennio facendo scorrere le graduatorie dei non eletti.

2. I consigli di facoltà adottano i provvedimenti necessari al funzionamento della facoltà ed esercitano le funzioni stabilite dal regolamento didattico, in accordo con quanto previsto dal presente statuto e dalla normativa vigente; assicurano il coordinamento degli obiettivi formativi di tutte le attività didattiche, di tutorato e di orientamento promosse dalla facoltà medesima e dalle strutture didattiche che ne fanno parte.

3. I consigli di facoltà, sentiti i consigli di classe e i dipartimenti interessati, provvedono:

a) a formulare la definizione del fabbisogno finanziario da proporre agli organi di Ateneo;

b) a definire e ad aggiornare l'organico dei professori e dei ricercatori di ruolo sulla base delle risorse finanziarie disponibili per la facoltà;

c) alla ripartizione dei posti vacanti disponibili di professori e ricercatori tra le classi, in coerenza con il programma di attività e di sviluppo definito dal senato accademico.

4. I consigli di facoltà provvedono, su conforme parere dei consigli di classe e tenuto conto delle esigenze di ricerca scientifica espresse dai dipartimenti, all'assegnazione dei posti di professore e di ricercatore di ruolo ai settori scientifico-disciplinari e alle conseguenti procedure di copertura. Le relative delibere sono assunte a voto palese e a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori.

5. I consigli di facoltà, sentite le strutture didattiche e di ricerca di appartenenza, autorizzano i congedi per motivi di studio dei docenti. D'intesa con i consigli di classe e anche su proposta degli studenti, organizzano attività culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti.

Art. 15.
Commissione didattica

Presso ogni facoltà è istituita una commissione didattica paritetica presieduta dal preside o da un suo delegato. Essa è composta da un rappresentante dei docenti di ruolo e degli studenti per ogni classe di studio attivata e ha il compito di valutare l'attività didattica e assolvere le funzioni previste dal presente statuto. Le modalità per la nomina dei componenti e il funzionamento della commissione sono disciplinati dal regolamento di facoltà, tenendo conto dei vari corsi di studio attivati .

Sezione II - Corsi di studio

Art. 16.
Le classi

1. Le classi di studio raggruppano l'insieme dei corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati e garantiscono i loro comuni obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili.

Art. 17.
Consiglio di classe

1. Il consiglio di classe è costituito dai professori di ruolo, dai ricercatori e dagli studenti che fanno parte dei consigli dei corsi di studio afferenti alla classe.

2. I consigli di classe eleggono al loro interno un presidente fra i professori di ruolo di prima fascia o, in caso di loro indisponibilità, fra i professori di ruolo di seconda fascia, che dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Le modalità di elezione sono previste dai regolamenti didattici delle classi. Al presidente può essere corrisposta una indennità di carica, anche facendo ricorso al fondo per l'incentivazione della docenza.

3. Le funzioni del consiglio di classe sono assunte dal consiglio di corso di laurea o di laurea specialistica quando sia attivato un solo corso di laurea o di laurea specialistica all'interno di ciascuna classe.

4. I consigli di classe avanzano proposte:

a) sugli ordinamenti didattici dei corsi,

b) sull'assegnazione ai settori scientifico-disciplinari delle disponibilità dei posti di docenti e ricercatori assegnati alle classi;

c) sulla copertura dei carichi didattici, sentito il parere dei consigli di corso;

d) sulla coerenza dei regolamenti didattici e del manifesto degli studi con i vincoli di classe ai corsi di studio.

5. Le proposte relative all'assegnazione dei posti di professore e di ricercatore di ruolo ai settori scientifico-disciplinari e alle conseguenti procedure di copertura sono assunte dal consiglio di classe a voto palese e a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quella superiore.

Art. 18.
Corsi di studio ed i consigli di corso

1. I corsi di studio sono i corsi di laurea, i corsi di laurea specialistici e i corsi di specializzazione.

2. Ogni corso di laurea e di laurea specialistica può essere attivato solo se ad esso afferiscono un numero minimo di professori e di ricercatori di ruolo stabilito dal regolamento didattico di Ateneo. Tale numero deve essere comunque adeguato alle esigenze didattiche dei rispettivi corsi. Un corso viene disattivato qualora, per tre anni accademici consecutivi, il numero di afferenti risulti inferiore a quello previsto.

3. I corsi di laurea e di laurea specialistica possono essere articolati in più *curricula*, corrispondenti a profili di uscita differenziati, di cui sarà fatta menzione in apposito certificato.

4. I consigli di corso di studio eleggono al loro interno un presidente fra i professori di ruolo di prima fascia o, in caso di loro indisponibilità, fra i professori di ruolo di seconda fascia, che dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Le modalità di elezione sono previste dai regolamenti didattici dei corsi di studio. Al presidente può essere corrisposta una indennità di carica, anche facendo ricorso al fondo per l'incentivazione della docenza.

Art. 19.
Consigli di corso di laurea e laurea specialistica

1. I consigli di corso di laurea o di laurea specialistica sono costituiti dai professori di ruolo e da una rappresentanza dei ricercatori afferenti al corso, dai ricercatori afferenti al corso incaricati di un insegnamento, nonché da una rappresentanza degli studenti iscritti al corso medesimo e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto tra il personale in servizio presso le facoltà cui afferiscono i corsi di laurea e laurea specialistica. Tale rappresentante può fare parte di più di un corso di laurea ed ha diritto di voto solo per questioni riguardanti il personale tecnico-amministrativo. I rappresentanti dei ricercatori sono pari al 20 per cento dei professori di ruolo. I rappresentanti degli studenti sono in numero pari al 15 per cento dei professori di ruolo e dei ricercatori presenti in consiglio. Le rappresentanze dei ricercatori e degli studenti vengono adeguate all'inizio di ogni anno accademico. Possono essere invitati alle adunanze del consiglio, con voto consultivo e limitatamente all'organizzazione dell'attività didattica, i docenti ufficiali dei corsi d'insegnamento.

2. Ogni professore e ogni ricercatore di ruolo può far parte di un solo consiglio di corso di laurea dello stesso livello. Può fare contemporaneamente parte di un consiglio di corso di laurea e di un consiglio di corso di laurea specialistica.

3. I consigli di corso hanno le seguenti funzioni:

a) definiscono e aggiornano il regolamento didattico del corso;

b) organizzano e realizzano le attività didattiche del corso assolvendo tutti gli impegni e gli obblighi previsti dal suddetto regolamento;

c) supportano l'attuazione delle procedure di valutazione della didattica;

d) garantiscono il funzionamento della commissione paritetica di corso e ne acquisiscono il parere sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative ed i relativi obiettivi formativi.

Art. 20.
Corsi di specializzazione

1. I corsi di specializzazione hanno l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche disposizioni normative.

2. L'istituzione di corsi di specializzazione è deliberata dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione e il nucleo di valutazione di Ateneo.

3. Le modalità di attivazione e di funzionamento dei corsi di specializzazione sono contenute, per quanto non stabilito dalla normativa vigente, nel regolamento didattico di Ateneo e nei regolamenti dei singoli corsi di specializzazione.

Art. 21.
Dottorati di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università ed enti pubblici o privati, attività di ricerca e di alta qualificazione.

2. L'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca è deliberata dal senato accademico su proposta di almeno dieci professori e ricercatori di ruolo, dei quali almeno tre siano docenti di prima fascia, per un numero di docenti di prima o seconda fascia complessivamente non inferiore a sette, sentito il consiglio di amministrazione e il nucleo di valutazione di Ateneo.

3. L'Università può costituire o partecipare a corsi di dottorato nazionali e internazionali.

4. Le modalità di attivazione e di funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca sono contenute, per quanto non stabilito dalla normativa vigente, nel regolamento didattico di Ateneo e nei regolamenti dei singoli corsi. Tali regolamenti devono comunque prevedere e definire la partecipazione di una rappresentanza dei dottorandi negli organi collegiali del corso di dottorato.

Art. 22.
Master universitari

1. I master sono titoli accademici rilasciati alla conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e di aggiornamento professionale. Essi possono essere di primo e di secondo livello.

2. L'istituzione dei corsi di master universitario è deliberata dal senato accademico, su proposta dei consigli di facoltà inclusiva del relativo ordinamento didattico, sentito il consiglio di amministrazione e il nucleo di valutazione di Ateneo.

3. Le modalità di attivazione e di funzionamento dei corsi di master sono contenute, nel regolamento didattico di Ateneo e nei regolamenti dei singoli corsi di master, per quanto non previsto dalla vigente normativa.

TITOLO III
Attività e strutture di ricerca

CAPO I - Disposizioni preliminari

Art. 23.
Attività di ricerca

1. L'attività di ricerca, che trova nell'Università la sua sede primaria, è compito qualificante di ogni professore e ricercatore universitario.

2. L'Università, riaffermata la pari rilevanza del sapere umanistico, scientifico e tecnico, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca scientifica di base e applicata.

3. L'Università programma, anche mediante piani di sviluppo, le attività di ricerca e ne valuta i risultati mediante appositi organismi.

Art. 24.
Strutture di ricerca

Sono strutture di ricerca:

a) i dipartimenti;

b) i centri di ricerca;

c) altri centri.

CAPO II - Dipartimenti

Art. 25.
Dipartimenti

1.L'Università si articola in dipartimenti. Ogni professore e ricercatore deve afferire a un dipartimento. I dipartimenti possono articolarsi in sezioni.

2. I dipartimenti sono costituiti, modificati e disattivati con decreto del rettore, previa delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione e il nucleo di valutazione di Ateneo. I vincoli, i criteri e le procedure di costituzione, di modificazione e di disattivazione sono definite dal regolamento generale di Ateneo. In ogni caso, il numero minimo per la costituzione di un dipartimento è di dodici tra professori e ricercatori di ruolo, dei quali almeno sette siano professori di ruolo e, di tali sette, non meno di tre di prima fascia.

3. I dipartimenti hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Dispongono di spazi, strutture e personale tecnico-amministrativo e di una dotazione ordinaria assegnata dal consiglio di amministrazione.

4. I dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca di uno o più settori scientifico-disciplinari, ferma restando la libertà di ricerca di ogni professore e ricercatore con il connesso diritto di accedere direttamente ai relativi fondi. In particolare i dipartimenti svolgono le seguenti attività:

a) promuovono l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca e concorrono ad organizzarne l'attività;

b) cooperano alle attività didattiche relative agli insegnamenti dei settori scientifico-disciplinari di propria competenza, con riferimento ai corsi di studio, ai master e ai dottorati di ricerca;

c) avanzano proposte alla facoltà, nei settori scientifico-disciplinari di propria competenza, sulla destinazione dei posti di professore e ricercatore di ruolo e, su richiesta delle facoltà, possono concorrere con relazioni sulle competenze scientifiche, alle procedure di chiamata dei professori;

d) esercitano tutte le altre attribuzioni loro demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente.

e) possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività di ricerca, di consulenza e di servizio.

5. Sono organi del dipartimento:

a) il direttore;

b) il consiglio;

c) la giunta, quando prevista dal regolamento di dipartimento.

Art. 26.
Direttore di dipartimento

1. Il direttore rappresenta il dipartimento e ne promuove e coordina le attività. Convoca e presiede il consiglio e la giunta, curando l'esecuzione delle loro delibere. Esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente. È responsabile con il segretario amministrativo della gestione amministrativa e contabile del dipartimento. Ha la responsabilità dei beni e dei fondi di cui dispone per il funzionamento del dipartimento.

2. Il direttore è eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno di prima fascia e, in caso di indisponibilità, tra i professori di ruolo a tempo pieno di seconda fascia, afferenti al dipartimento. Nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto; nelle successive a maggioranza dei votanti. Le procedure per l'elezione sono stabilite dal regolamento del dipartimento.

3. Il direttore è nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni accademici. È rieleggibile immediatamente una sola volta.

4. Il direttore può designare un sostituto, che ne esercita le funzioni in caso di impedimento o di assenza, secondo quanto previsto dal regolamento del dipartimento. Il sostituto è nominato con decreto del rettore e cessa dall'ufficio insieme con il direttore.

5. In caso di anticipata cessazione, le funzioni di direttore sono assunte dal decano dei professori di ruolo, afferenti al dipartimento medesimo, che provvede a convocare il consiglio nei termini all'uopo previsti dal regolamento del dipartimento.

6. Al direttore può essere corrisposta, su delibera del consiglio di dipartimento e a carico dei fondi del dipartimento, un'indennità di carica, determinata dal consiglio di amministrazione.

Art. 27.
Consiglio di dipartimento

1. Il consiglio è composto dai professori e dai ricercatori di ruolo, nonché da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza dei ricercatori a termine ciascuna pari al 10 per cento dei suddetti professori e ricercatori di ruolo. Ne fa parte, altresì, il segretario amministrativo anche con funzioni di segretario verbalizzante. Il regolamento del dipartimento fissa il numero e le modalità di designazione dei rappresentanti nel consiglio, garantendo un'equilibrata rappresentanza delle componenti.

2. La partecipazione delle componenti alle adunanze e alle deliberazioni del consiglio è regolata dalla normativa vigente.

3. Il consiglio del dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione e di gestione dell'attività del dipartimento. In particolare, il consiglio svolge le seguenti attività:

a) approva il regolamento entro tre mesi dalla costituzione del dipartimento;

b) promuove le attività del dipartimento;

c) decide le forme di partecipazione del dipartimento all'organizzazione ed al funzionamento dei dottorati di ricerca;

d) approva il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il bilancio consuntivo;

e) fissa i criteri generali per l'uso dei fondi disponibili, per l'utilizzazione delle attrezzature e per la gestione del personale;

f) approva annualmente il piano delle ricerche, le richieste di finanziamento e la relazione sui risultati dell'attività di ricerca;

g) approva convenzioni e contratti verificandone possibilità di attuazione e congruenza con le finalità istituzionali del dipartimento;

h) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente.

Art. 28.
Giunta di dipartimento

1. La giunta, se prevista dal regolamento, coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed ha compiti istruttori e propositivi nei confronti del consiglio. In caso di necessità e di urgenza può adottare delibere di competenza del consiglio, da sottoporre a ratifica dello stesso nella prima adunanza successiva. Se la giunta non è istituita, tale potere spetta al direttore.

2. I membri della giunta restano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili immediatamente una sola volta. La composizione, le modalità di elezione, le competenze e le regole di funzionamento della giunta sono determinate dal regolamento di dipartimento.

CAPO III - Centri e altre strutture

Art. 29.
Centri di ricerca

1. Il senato accademico, di concerto con il consiglio di amministrazione, può istituire centri di eccellenza di ricerca, centri di ricerca interdipartimentali e centri di ricerca interuniversitari per la promozione e la realizzazione di ricerche interdisciplinari di rilevante interesse scientifico che possono coinvolgere, anche per l'impegno finanziario, più dipartimenti anche di diversi Atenei.

2. L'istituzione e il funzionamento dei centri di ricerca interuniversitari sono regolati da apposite convenzioni.

3. I centri hanno autonomia gestionale e di bilancio, organizzativa e di spesa. Possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività di ricerca, di consulenza e di servizio.

4. Le modalità per l'organizzazione e per il funzionamento dei centri sono contenute nelle proposte istitutive approvate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.

Art. 30.
Altri centri

1. Il senato accademico, di concerto con il consiglio di amministrazione, può istituire centri di servizio e centri di servizio per la didattica e/o per la ricerca. L'istituzione e il funzionamento dei centri di servizio per la didattica e per la ricerca interuniversitari sono regolati da apposite convenzioni.

2. Le modalità per l'organizzazione e per il funzionamento dei centri sono contenute in apposito regolamento, approvato dal senato accademico di concerto con il consiglio di amministrazione nella fase di istituzione.

3. I centri possono essere di facoltà, di Ateneo o interuniversitari. Essi sono dotati di autonomia organizzativa, possono essere dotati di autonomia di bilancio o essere semplicemente dei centri di allocazione delle risorse, che rispondono dei risultati attribuiti in sede di programmazione budgetaria. Se dotati di autonomia di bilancio, possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per svolgere attività per conto terzi e ad essi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni sull'organizzazione delle strutture dipartimentali.

Art. 31.
Il sistema bibliotecario

1. Le biblioteche di dipartimento o interdipartimentali costituiscono il sistema bibliotecario dell'Università, volto ad organizzare, anche mediante tecnologie innovative e in forme coordinate, la raccolta, la conservazione, l'arricchimento, la classificazione e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'Università.

2. Il consiglio di amministrazione può istituire una biblioteca di Ateneo su proposta del senato accademico. Per quanto concerne la loro struttura e la loro organizzazione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative ai centri di servizio.

3. L'Università può aderire a programmi di servizi bibliotecari interuniversitari.

4. I principi e gli indirizzi di funzionamento del sistema bibliotecario sono stabiliti da un apposito regolamento.

TITOLO IV

Organi di Ateneo

CAPO I - Disposizioni preliminari

Art. 32.
Organi di governo

Sono organi dell'Università:

a) il rettore;

b) il senato accademico;

c) il consiglio di amministrazione.

Art. 33.
Altri organi

Sono altri organi di Ateneo:

a) il Nucleo di valutazione;

b) il Collegio dei revisori dei conti;

c) il Consiglio degli studenti;

d) il Difensore degli studenti.

CAPO II - Rettore

Art. 34.
Rettore

1. Il rettore rappresenta l'Università ed esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento, di attuazione e di garanzia, assicurando che le azioni e le decisioni di tutti gli organi dell'Ateneo siano conformi alla legge, allo statuto e ai regolamenti. Convoca e presiede il senato accademico ed il consiglio di amministrazione. Esercita tutte le altre attribuzioni, comprese quelle disciplinari, che gli sono demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente. In caso di necessità e di urgenza adotta i provvedimenti opportuni e li sottopone per la ratifica al senato accademico o al consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva.

2. Al rettore è corrisposta un'indennità di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.

3. Il rettore, su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione dell'attività didattica.

Art. 35.
Elezioni del rettore

1. Il rettore è eletto tra i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno.

2. Il rettore dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

3. L'elettorato attivo spetta:

a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;

b) ai rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facoltà;

c) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione;

d) a tre rappresentanti degli studenti designati dal consiglio degli studenti al suo interno.

4. Il corpo elettorale è convocato dal decano dei professori di prima fascia o, in caso di sua coincidenza con il rettore, dal professore di I fascia che lo segue in ordine di anzianità di ruolo. Il decano provvede alla convocazione non prima di centottanta giorni dalla scadenza del mandato del rettore. L'avviso di convocazione, con la specificazione del calendario di quattro votazioni, deve essere inviato almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni che, di norma, devono concludersi entro la fine del mese di luglio.

5. Nelle prime tre votazioni l'elezione avviene a maggioranza assoluta dei votanti. Tali votazioni sono valide se vi prende parte almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Nell'eventuale quarta votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. Tale votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

6. Il candidato che ha ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano ed è nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Entra in carica all'inizio dell'anno accademico.

7. In caso di anticipata cessazione, le funzioni del rettore sono assunte dal prorettore. Il decano dei professori di ruolo di prima fascia provvede a convocare il corpo elettorale fra il trentesimo ed il sessantesimo giorno successivo alla data di cessazione; l'avviso di convocazione è inviato almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni. La carica è assunta all'atto della nomina ed il rettore resta in carica per l'anno in corso e per i due anni accademici successivi.

Art. 36.
Prorettore e delegati

1. Il rettore nomina il prorettore tra i professori di prima fascia a tempo pieno. In caso di impedimento o di assenza del rettore, il prorettore lo supplisce in tutte le sue funzioni.

2. Al prorettore è corrisposta un'indennità di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.

3. Il prorettore, su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione dell'attività didattica.

4. Il rettore può delegare proprie funzioni a professori e ai ricercatori di ruolo dell'Università.

CAPO III - Senato accademico

Art. 37.
Senato accademico: composizione

1. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore;

b) il prorettore;

c) i presidi delle facoltà;

d) i direttori di dipartimento, in numero non superiore al numero dei presidi;

e) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;

f) il presidente ed il vicepresidente del consiglio degli studenti di Ateneo.

2. Alle adunanze del senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

3. Nel caso in cui i direttori di dipartimento siano in numero superiore a quello dei presidi, essi, riuniti in collegio, designano i loro rappresentanti nel senato accademico.

4. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo è designato dall'assemblea del personale durante un'apposita adunanza convocata dal direttore amministrativo.

5. Il presidente ed il vicepresidente del consiglio degli studenti hanno diritto di voto soltanto per le questioni riguardanti l'organizzazione didattica, gli spazi destinati alla didattica e il diritto allo studio. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo ha diritto di voto soltanto per le questioni riguardanti il personale tecnico-amministrativo. La partecipazione degli studenti e del rappresentante del personale non è utile alla determinazione della validità della seduta per le questioni su cui non hanno diritto di voto.

6. Il senato accademico autodisciplina il proprio funzionamento.

Art. 38.
Senato accademico: funzioni

1. Il senato accademico è l'organo di indirizzo, programmazione e sviluppo dell'Università, sulle cui attività esercita funzioni di alta vigilanza.

2. Il senato accademico svolge le seguenti funzioni generali:

a) elabora il programma di attività e di sviluppo dell'Università, sulla base delle proposte delle strutture per la ricerca e per la didattica, tenendo conto, altresì, delle relazioni del Nucleo di valutazione di Ateneo, e lo approva previo parere, per quanto di competenza, del consiglio di amministrazione e del consiglio degli studenti di Ateneo;

b) definisce gli indirizzi culturali e scientifici per la stipula di contratti e convenzioni inerenti all'attività didattica e di ricerca e per lo svolgimento delle attività per conto terzi;

c) indica al consiglio di amministrazione i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per il funzionamento tra le strutture per la ricerca e per la didattica sulla base delle proposte da esse avanzate;

d) indica al consiglio di amministrazione la ripartizione tra le facoltà delle risorse finanziarie destinate alla copertura di posti di professori e di ricercatori di ruolo sulla base di criteri coerenti con il programma di attività e di sviluppo dell'Università;

e) determina i criteri di funzionalità complessiva e i parametri per la definizione degli organici del personale tecnico-amministrativo;

f) esprime parere sul bilancio di previsione;

g) esprime parere sul regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

h) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente.

3. Nell'ambito delle attività di ricerca dell'Università il senato accademico svolge le seguenti funzioni:

a) promuove e coordina l'attività di ricerca dell'Università;

b) determina la ripartizione dei fondi in bilancio destinati alla ricerca;

c) delibera in merito alla costituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei dipartimenti e delle altre strutture per la ricerca, nonché, sentito il dipartimento da ciascuno prescelto, dirime eventuali controversie in ordine alle afferenze.

4. Nell'ambito delle attività didattiche dell'Università il senato accademico svolge le seguenti funzioni:

a) stabilisce il calendario accademico; sovrintende alle attività ed ai servizi didattici disciplinandone la gestione da parte delle competenti strutture;

b) sentite le strutture didattiche interessate, programma gli accessi ai corsi di studio;

c) determina i criteri generali per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali ed internazionali di cooperazione in campo scientifico e didattico;

d) delibera in merito alla istituzione, attivazione, modifica e disattivazione delle strutture per la didattica nonché dei corsi di studio su proposta delle strutture didattiche competenti;

e) assegna le classi di corso di studio alle facoltà:

f) approva il regolamento didattico d'Ateneo secondo la normativa vigente e ogni altro regolamento previsto dal presente statuto ritenuto necessario, che non rientri nell'autonomia delle singole strutture;

g) determina i criteri di attribuzione delle risorse per le attività culturali dell'Università, per i professori supplenti e a contratto, per l'attivazione di altre forme di supporto alla didattica, per i dottorati di ricerca, per i corsi di specializzazione e per l'istituzione di assegni di ricerca e di borse di studio e di addestramento;

h) esprime parere in merito all'ammontare delle tasse e dei contributi degli studenti.

CAPO IV - Consiglio di amministrazione

Art. 39.
Consiglio di amministrazione: composizione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore;

b) il prorettore;

c) il direttore amministrativo, che svolge altresì le funzioni di segretario verbalizzante;

d) quattro rappresentanti dei professori di prima fascia;

e) quattro rappresentanti dei professori di seconda fascia;

f) quattro rappresentanti dei ricercatori di ruolo;

g) quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

h) sei studenti eletti dal consiglio degli studenti nel suo seno;

i) un membro designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

j) un membro designato dal consiglio nazionale delle ricerche;

k) il presidente della regione Campania o l'assessore competente per l'Università;

l) il presidente dell'amministrazione provinciale di Benevento o l'assessore competente per l'Università;

m) il sindaco di Benevento o l'assessore competente per l'Università;

n) il presidente della camera di commercio, industria e agricoltura di Benevento;

o) un rappresentante di ciascun ente pubblico o privato che, per la durata in carica del consiglio, concorra alle spese di funzionamento dell'Università in misura annuale fissata dallo stesso consiglio di amministrazione, con fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attività.

2. Qualora i membri di cui alla lettera *o)* siano superiori a tre, le rappresentanze dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori di ruolo saranno aumentate nell'ordine di una unità per ogni rappresentante di ente.

3. I membri di cui alle lettere *i), j), k), l), m), n)* ed *o)* non concorrono alla determinazione del numero legale per la validità delle adunanze.

4. I membri di cui alle lettere *d) e), f), g)* e *h)* sono eletti dalle rispettive categorie. Sono eleggibili i professori ed i ricercatori di ruolo a tempo pieno.

5. Le elezioni del consiglio di amministrazione sono disciplinate da regolamento.

6. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni accademici.

7. I membri elettivi del consiglio di amministrazione sono rieleggibili immediatamente una sola volta.

Art. 40.
Il consiglio di amministrazione: funzioni

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo e di governo dell'Università in materia amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale.

2. In particolare il consiglio di amministrazione:

a) sentito il senato accademico ed in coerenza con i criteri fissati dal programma di attività e di sviluppo dell'Università, approva il bilancio di previsione, le sue variazioni ed il conto consuntivo;

b) sentito il senato accademico e sulla base delle indicazioni contenute nel programma di attività e di sviluppo dell'Università, approva il piano edilizio assegnando le risorse per i relativi interventi attuativi;

c) sulla base delle indicazioni del senato accademico, provvede alla destinazione delle risorse edilizie e finanziarie alle strutture didattiche, di ricerca e amministrative;

d) in coerenza con i criteri fissati dal senato accademico, delibera la pianta organica del personale tecnico-amministrativo;

e) sentito il senato accademico, approva il regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

f) elabora le direttive per la conservazione e l'adeguamento del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Università e, fatte salve le competenze demandate ad altre strutture, adotta i relativi provvedimenti;

g) approva contratti e convenzioni, quando non di competenza del direttore amministrativo e degli organi delle strutture con autonomia di gestione; delibera sull'accettazione di contributi, lasciti e donazioni;

h) delibera in ordine alle liti, salva la competenza del direttore amministrativo; nomina per le stesse procuratori e difensori; delibera eventuali transazioni;

i) sentiti il senato accademico ed il consiglio degli studenti, determina l'ammontare delle tasse e dei contributi degli studenti;

l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente.

CAPO V - Altri organi di Ateneo

Art. 41.
Nucleo di valutazione di Ateneo

1. Il nucleo di valutazione di Ateneo è organo collegiale composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Non meno dell'80 % dei suoi membri deve essere costituita da persone esterne all'Università degli studi del Sannio. La nomina è disposta dal rettore, sentito il Senato accademico.

2. Il nucleo di valutazione di Ateneo è istituito con funzioni di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

3. L'Università assicura al nucleo di valutazione di Ateneo l'autonomia operativa, anche mediante proprio personale tecnico-amministrativo, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

4. Il nucleo svolge le funzioni che gli sono assegnate dalla normativa vigente. In particolare acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmette un'apposita relazione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al comitato per la valutazione del sistema universitario.

5. Il nucleo di valutazione di Ateneo dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati consecutivamente per più di due trienni.

6. Ai membri del nucleo di valutazione di Ateneo è corrisposta una indennità di carica annuale nella misura determinata dal consiglio di amministrazione e non modificabile per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 42.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dal rettore, sentito il

consiglio di amministrazione. Un membro è scelto tra i magistrati amministrativi o contabili, il quale assume le funzioni di presidente. Gli altri due membri effettivi e i due supplenti sono scelti tra i funzionari del M.U.R.S.T. o del Ministero del tesoro o tra esperti di provata qualificazione in materia amministrativa e contabile o tra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti o altro ruolo equivalente sostitutivo, che non abbiano rapporti di lavoro subordinato o autonomo con l'Università.

2. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati consecutivamente per più di due trienni.

3. Compiti e modalità di funzionamento del collegio dei revisori sono stabiliti dal regolamento generale per l'amministrazione la finanza e la contabilità.

Art. 43.
Consiglio degli studenti di Ateneo

1. Il consiglio degli studenti di Ateneo è composto:

a) da quattro studenti per ogni facoltà, eletti dagli studenti iscritti alla stessa facoltà;

b) da un numero di studenti pari al totale degli studenti della precedente lettera *a)*, eletti da tutti gli studenti dell'Ateneo.

Essi durano in carica tre anni accademici e non sono rieleggibili.

2. Le modalità di elezione del consiglio degli studenti sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo. La prima adunanza del consiglio è convocata dal rettore.

3. Il consiglio elegge nel proprio seno il presidente ed il vicepresidente. Il presidente lo convoca e ne esegue le deliberazioni. Il presidente ed il vicepresidente sono membri del senato accademico.

4. Il consiglio elegge tra i propri membri gli studenti che fanno parte del consiglio di amministrazione.

5. Il funzionamento del consiglio degli studenti è stabilito da apposito regolamento predisposto dal consiglio medesimo.

6. Il consiglio degli studenti di Ateneo è organo consultivo del rettore, del senato accademico e del consiglio di amministrazione. In particolare deve essere sentito sui seguenti argomenti:

a) indirizzi concernenti la disciplina delle attività e dei servizi didattici;

b) tasse e contributi degli studenti;

c) utilizzazione delle risorse per il funzionamento degli organismi studenteschi;

d) criteri di attuazione del diritto allo studio;

e) criteri di organizzazione delle attività sociali, culturali, ricreative e sportive degli studenti.

7. Il consiglio stabilisce i criteri generali per lo svolgimento di attività autogestite dagli studenti nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero, da sottoporre all'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Formula proposte a tutti gli organi e strutture dell'Università sulle materie di sua competenza e per tutto quanto attiene alle libertà, alla formazione culturale e professionale ed allo sviluppo della coscienza civile degli studenti.

Art. 44.
Difensore degli studenti

1. Il difensore è nominato dal rettore, sentito il senato accademico, su una lista di personalità accademiche (almeno due) proposta dal consiglio degli studenti. Dura in carica per un periodo di tre anni accademici e non può essere rinnovato per più di due mandati successivi.

2. Il difensore assiste il corpo studentesco nell'esercizio dei suoi diritti e per ricevere eventuali reclami. Il difensore, che ha diritto di compiere accertamenti, informa periodicamente il rettore e investe delle questioni gli organi accademici competenti. Gli studenti hanno diritto all'anonimato.

3. Il difensore degli studenti usufruisce di una indennità di carica la cui misura è determinata dal consiglio di amministrazione.

TITOLO V
Gestione e amministrazione

Art. 45.
Formazione e professionalità

L'Università promuove la crescita professionale di tutto il personale tecnico-amministrativo. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione e l'aggiornamento professionale.

Art. 46.
Compiti dell'amministrazione

In conformità al principio generale della separazione tra funzione di indirizzo e controllo e funzione di gestione, ai dirigenti amministrativi spetta, in attuazione dei programmi e delle direttive fissati dagli organi di governo dell'Università, nel rispetto della vigente normativa in materia e dei regolamenti di Ateneo e nell'ambito delle risorse disponibili, la gestione delle funzioni amministrative mediante autonomi poteri di spesa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo per lo svolgimento dei procedimenti ad essi assegnati dai regolamenti, rimanendo responsabili dei relativi risultati.

Art. 47.
Il Direttore amministrativo

1. L'incarico di direttore amministrativo, di durata triennale rinnovabile, è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta motivata del rettore, ad un dirigente dell'Università del Sannio o di altra sede universitaria o di altra amministrazione pubblica, ovvero anche estraneo ad amministrazioni pubbliche, previo nullaosta dell'amministrazione di appartenenza.

2. L'incarico di direttore amministrativo può essere revocato con provvedimento motivato del rettore su conforme parere del consiglio di amministrazione, previa contestazione all'interessato, per gravi disfunzioni o inadempienze nella gestione dell'attività di competenza o per altri gravi circostanze accertate.

3. Il direttore amministrativo sovrintende alle strutture amministrative centrali dell'Università ed è responsabile dell'organizzazione utilizzazione e amministrazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali delle stesse; dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo centrali dell'Ateneo; esplica una attività generale di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo anche in relazione agli esiti del controllo di gestione, in particolare coordinando le attività dei responsabili dei procedimenti, verificando e controllando l'attività dei dirigenti anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi; dispone l'adeguamento degli uffici dell'amministrazione centrale dell'Ateneo in conformità delle direttive eventualmente emanate dal rettore.

Art. 48.
Personale dirigente e tecnico-amministrativo

1. L'Università nella sua autonomia definisce la pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali.

2. Il conferimento dell'incarico ai dirigenti nell'ambito delle strutture dell'amministrazione centrale è disposto con provvedimento del direttore amministrativo tra i dirigenti in servizio presso l'ateneo. L'incarico è a tempo determinato e può essere revocato con atto del direttore amministrativo, previa contestazione all'interessato.

3. Il personale dirigente collabora con il direttore amministrativo, assicurando il funzionamento degli uffici cui è preposto ed è responsabile della relativa gestione finanziaria tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

4. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici e delle strutture dell'università ai quali è assegnato.

Art. 49.
Accesso alla qualifica di dirigente

L'accesso alla qualifica di dirigente nell'ambito dell'università avviene per concorso per esami, indetto dall'Università con provvedimento del direttore amministrativo e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. I criteri di ammissione e le modalità di svolgimento dell'esame sono fissate con il bando di concorso e devono essere conformi a quanto fissato dalla normativa vigente.

TITOLO VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 50.
Modifiche dello statuto

1. La facoltà di avanzare proposte di modifica dello statuto è riservata al senato accademico, al consiglio di amministrazione e alle strutture didattiche e di ricerca, che formalizzano tali proposte con delibera assunta a maggioranza dei loro componenti. Alle modifiche dello statuto provvede con decreto il rettore, dopo l'approvazione del senato accademico, nella sua composizione integrale, a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, sentito il consiglio di amministrazione.

2. Le modifiche dello statuto sono trasmesse al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per un parere da esprimersi entro il termine di sessanta giorni, trascorso inutilmente il quale vengono emanate con decreto del rettore da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

3. In caso di osservazioni o di parere negativo del Ministro, le modifiche sono sottoposte a nuova deliberazione del senato accademico adottata con le medesime maggioranze e procedure di cui innanzi e quindi emanate con decreto del rettore da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 51.
Cariche elettive

1. Ai fini delle cariche elettive previste dal presente statuto, i professori straordinari sono equiparati ai professori ordinari.

2. Sono eleggibili alle cariche previste dal presente statuto soltanto i professori di ruolo a tempo pieno.

3. Se non diversamente previsto dal presente Statuto, i rappresentanti negli organi collegiali durano in carica tre anni accademici. Sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

4. I rappresentanti degli studenti durano in carica tre anni accademici. Decadono, in ogni caso, con la iscrizione al terzo anno fuori corso o con la perdita della qualità di studente dell'Università.

5. Ai fini dell'applicazione del presente statuto eventuali arrotondamenti numerici sono effettuati per eccesso.

Art. 52.
Incompatibilità

1. Le cariche di rettore, pro-rettore, preside e direttore di dipartimento sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva, ad eccezione di quelle riguardanti i dottorati di ricerca, i corsi di specializzazione e i master. La carica di direttore di dipartimento non è incompatibile con quella di presidente di consiglio di corsi di studio.

2. La carica di membro del nucleo di valutazione di Ateneo è incompatibile con qualsiasi altra carica dell'Università.

Art. 53.
Silenzio assenso

In tutti i casi in cui sia previsto un parere di uno degli organi disciplinati dal presente statuto, questo è da ritenersi favorevole qualora non venga dato entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 54.
Mobilità interna dei docenti

La mobilità interna dei professori e dei ricercatori di ruolo derivante da modifiche dell'assetto delle strutture didattiche e di ricerca è deliberata dal senato accademico, sentiti i docenti interessati.

Art. 55.
Inizio dell'anno accademico

Fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare vincoli di carattere nazionale, l'anno accademico dell'Università degli studi del Sannio ha inizio il 1° novembre. Le facoltà possono deliberare un inizio anticipato dell'attività didattica.

Art. 56.
Dissenso

In caso di dissenso, quando sia richiesto il concorso di più organi per l'assunzione di una delibera, decide l'organo della struttura superiore in maniera vincolante. In particolare, in caso di dissenso fra consigli di corso di studio della medesima classe decide il consiglio di classe, in caso di dissenso fra consigli di classe della stessa facoltà decide il consiglio di facoltà, in caso di dissenso fra consigli di corso di studio o di classe e consigli di facoltà o fra più consigli di facoltà decide il senato accademico. Quando il dissenso è fra organi delle strutture didattiche e organi delle strutture di ricerca, decide il senato accademico.

Art. 57.
Termini

I termini per la presentazione di richieste, istanze, ricorsi, salvo quanto previsto dalla normativa vigente o da norme e disposizioni specificamente adottate, sono sospesi nel periodo dal 1° al 31 agosto compresi e dal 20 dicembre al 7 gennaio dell'anno solare successivo compresi. Analoga sospensione si applica anche nel caso in cui sia previsto il parere di cui al precedente art. 53, salvo i casi di urgenza.

Art. 58.
Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 59.
Disposizioni transitorie

1. I mandati elettivi in corso alla data di entrata in vigore del presente statuto cessano alla loro scadenza naturale. Le incompatibilità con i mandati in corso previste dal presente statuto hanno effetto a partire dalla medesima scadenza.

2. Le limitazioni alla rieleggibilità delle cariche elettive, quando non previste dalla legge, si applicano alle cariche assunte successivamente alla data di entrata in vigore del presente statuto.

3. L'adeguamento dell'Ateneo del Sannio al presente statuto sarà completato entro 12 mesi dalla sua data di entrata in vigore.

01A8637

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 1º agosto 2001

Dollaro USA	0,8817
Yen giapponese	109,85
Corona danese	7,4492
Lira Sterlina	0,61560
Corona svedese	9,3092
Franco svizzero	1,5106
Corona islandese	86,14
Corona norvegese	8,0120
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,57392
Corona ceca	34,003
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	248,14
Litas lituano	3,5268
Lat lettone	0,5547
Lira maltese	0,4005
Zloty polacco	3,7528
Leu romeno	26152
Tallero sloveno	219,1926
Corona slovacca	43,261
Lira turca	1175000
Dollaro australiano	1,7188
Dollaro canadese	1,3553
Dollaro di Hong Kong	6,8769
Dollaro neozelandese	2,1310
Dollaro di Singapore	1,5898
Won sudcoreano	1139,16
Rand sudafricano	7,2740

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A8830

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Comunicato relativo all'istituzione della commissione incaricata di valutare gli interventi di cui all'art. 4, comma 6, ed all'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459 «Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario».

Con decreto del 24 aprile 2001 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e dlla navigazione ed il Ministro della sanità, è stata istituita la commissione incaricata di valutare gli interventi di cui all'art. 4, comma 6, ed all'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459 «Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario».

01A8638

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651178/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001 (*G.U. *n. 78 del 3 aprile 2001)*

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,25**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,84**
- semestrale	**231.000**	**110,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,63**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,46**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,11**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,88**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,25**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,55**

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**162.000**	**83,66**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**105.000**	**54,22**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,15**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520	☎ 800-864035 - Fax 85082242	☎ 800-864035